



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 225

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 3 giugno 2014

## I N D I C E

### Commissioni riunite

5 <sup>a</sup> (Bilancio) e 6 <sup>a</sup> (Finanze e tesoro):	
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	Pag. 5
<i>Plenaria (pomeridiana) (*)</i>	
8 <sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni) e 13 <sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali):	
<i>Uffici di Presidenza (Riunione n. 11)</i> . . . . .	» 23
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 24

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	Pag. 26
2 <sup>a</sup> - Giustizia:	
<i>Plenaria (1<sup>a</sup> pomeridiana)</i> . . . . .	» 35
<i>Plenaria (2<sup>a</sup> pomeridiana) (*)</i>	
4 <sup>a</sup> - Difesa:	
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 67
7 <sup>a</sup> - Istruzione:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 100)</i> . . . . .	» 71
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 101)</i> . . . . .	» 71
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 72
9 <sup>a</sup> - Agricoltura e produzione agroalimentare:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 89)</i> . . . . .	» 76
11 <sup>a</sup> - Lavoro:	
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 19)</i> . . . . .	» 77
<i>Plenaria</i> . . . . .	» 77

---

(\*) Il riassunto dei lavori delle Commissioni (pomeridiana) 5<sup>a</sup> (Bilancio) e 6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro) (riunite) e 2<sup>a</sup> (Giustizia) (2<sup>a</sup> pomeridiana) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 225° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 3 giugno 2014.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Nuovo Centrodestra: NCD; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Per l'Italia: PI; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Italia Lavori in Corso: Misto-ILC; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

12<sup>a</sup> - Igiene e sanità:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	84
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 72)</i> . . . . .	»	88

### **Commissione straordinaria**

Per la tutela e la promozione dei diritti umani:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	89
---------------------------	-------------	----

### **Commissioni bicamerali**

Inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere:

<i>Plenaria</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	92
---------------------------	-------------	----

Per la sicurezza della Repubblica:

<i>Plenaria</i> . . . . .	»	94
---------------------------	---	----

### **Commissioni monocamerali d'inchiesta**

Sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali:

<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	<i>Pag.</i>	95
--	-------------	----

---



## COMMISSIONI 5<sup>a</sup> e 6<sup>a</sup> RIUNITE

5<sup>a</sup> (Bilancio)

6<sup>a</sup> (Finanze e tesoro)

Martedì 3 giugno 2014

**Plenaria**

**16<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente della 5<sup>a</sup> Commissione*  
AZZOLLINI

*Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.*

*La seduta inizia alle ore 11,05.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1465) Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale**

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 maggio.

Il relatore D'ALÌ (*NCD*) annuncia la proposta dei relatori di soppressione del comma 3 dell'articolo 11. Presenta, pertanto, l'emendamento 11.1000, pubblicato in allegato.

Il vice ministro MORANDO esprime parere favorevole alla proposta.

L'emendamento 11.1000, posto ai voti, è approvato.

Risultano, pertanto, preclusi gli ulteriori emendamenti 11.2 e 11.3.

Il relatore D'ALÌ (*NCD*) esprime, altresì, parere favorevole all'emendamento 11.0.3, condizionato ad una riformulazione.

Il presidente della Mauro Maria MARINO (*PD*) dà il proprio assenso alla proposta di modifica riformulando in un testo 2 l'emendamento 11.0.3, pubblicato in allegato.

Dichiarano di aggiungere la propria sottoscrizione all'emendamento i senatori MILO (*GAL*), Anna Cinzia BONFRISCO (*FI-PdL XVII*), Laura BIGNAMI (*Misto*), VACCIANO (*M5S*) e Elisa BULGARELLI (*M5S*).

Posto ai voti, l'emendamento 11.0.3 (testo 2), è approvato, risultando pertanto assorbito l'emendamento 4.46.

Il relatore D'ALÌ (*NCD*) invita al ritiro delle proposte 12.1, 12.4 e 12.0.1.

In relazione alla richiesta dei relatori, il senatore FORNARO (*PD*) ritira l'emendamento 12.1, il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) il 12.2, la senatrice CHIAVAROLI (*NCD*) i successivi 12.3 e 12.4, mentre il senatore SANTINI (*PD*) fa propri e ritira gli emendamenti 12.0.1 e 12.0.1 (testo 2).

Il relatore D'ALÌ (*NCD*) propone ai presentatori una riformulazione dell'emendamento 12.0.2 (testo 2) in un testo 3, pubblicata in allegato, che meglio chiarisca la portata del primo periodo, escludendo invece il secondo. In particolare, s'intende spostare a fine stagione il pagamento dei canoni, invitando, al contempo, a più intensi controlli sulla regolarità dei pagamenti.

Il senatore TOMASELLI (*PD*) concorda con lo spostamento del termine di pagamento dei canoni concessori alla fine della stagione balneare, contenuto nella riformulazione. Insiste, però, sulla utilità anche della seconda parte del proprio originario emendamento, con la quale si garantisce un equo trattamento anche alle concessioni già autorizzate e poi scadute prima della proroga al 2020 approvata lo scorso anno.

I senatori URAS (*Misto-SEL*), COLLINA (*PD*), Magda Angela ZANONI (*PD*), LAI (*PD*) e Federica CHIAVAROLI (*NCD*) aggiungono la propria sottoscrizione all'emendamento 12.0.2 (testo 3).

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) ricorda che il Governo si era impegnato a risolvere l'annosa questione delle concessioni balneari, anche tramite le adeguate interlocuzioni con la Commissione europea. Preso atto che il termine del 15 maggio, precedentemente identificato, è ormai decorso, invita, tuttavia, a trarre frutto dal lavoro già svolto dal Ministero dell'economia con le categorie interessate, al fine di arrivare in tempi brevi ad un testo soddisfacente.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) invita ad approfondire adeguatamente l'esatta portata normativa del primo comma dell'originario emendamento, dato il riferimento in esso contenuto a concessioni rinnovate automaticamente senza provvedimento amministrativo.

Il vice ministro MORANDO chiede un ulteriore breve accantonamento della proposta per una più dettagliata verifica sulle possibili ricadute del secondo comma dell'emendamento, sul quale ha insistito il proponente. Circa la fissazione di un nuovo termine per la codificazione di una norma che dia adeguata sistemazione al tema, ritiene accettabile una prospettiva che vada alla metà del mese di ottobre.

Il PRESIDENTE dispone, dunque, l'ulteriore accantonamento della proposta 12.0.2 (testo 3).

Il senatore TOMASELLI (*PD*) dichiara il ritiro dell'originaria formulazione dell'emendamento 12.0.2.

Il relatore D'ALÌ (*NCD*), prendendo la parola sugli emendamenti riferiti all'articolo 13, esprime parere favorevole alla proposta 13.14 e consegna l'ulteriore emendamento 13.1000, pubblicato in allegato, che illustra quale tentativo di dare adeguata sistemazione alle problematiche segnalate dai diversi emendamenti già presentati.

La relatrice GUERRA (*PD*) precisa, in particolare, che l'emendamento 13.1000 intende tutelare quelle pubbliche amministrazioni che abbiano già fissato una riduzione in percentuale dei compensi, parametrata al precedente limite riferito al Primo Presidente della Corte di cassazione.

Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme.

Con separate votazioni vengono approvati gli emendamenti 13.1000 e 13.14.

L'emendamento 13.12 è ulteriormente accantonato al fine di approfondirne maggiormente la formulazione.

Si passa, dunque, all'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 16.

La relatrice GUERRA (*PD*) riferisce che è stato svolto un approfondito esame della proposta 16.0.1, per la quale si potrebbe addivenire ad una riformulazione se il Governo non ritenesse di avanzare ulteriori osservazioni.

Il vice ministro MORANDO precisa che è in atto ulteriore confronto, all'interno dell'Esecutivo, sull'esatta formulazione del comma 4. Propone, quindi, un ulteriore breve accantonamento.

Il PRESIDENTE dispone, quindi, l'accantonamento della proposta 16.0.1.

La senatrice RICCHIUTI (*PD*) chiede sia ammessa un'ulteriore riformulazione del proprio emendamento 16.0.3 (testo 2), pubblicata in allegato, che consegna alla Presidenza.

Il vice ministro MORANDO ritiene necessaria una puntuale analisi del nuovo testo al fine di formulare un parere.

La relatrice GUERRA (*PD*) esprime avviso conforme.

L'emendamento 16.0.3 (testo 3) e l'analogo 16.0.4 (testo 2) sono, quindi, ulteriormente accantonati.

La relatrice GUERRA (*PD*) esprime parere favorevole all'emendamento 16.1000 del Governo.

L'emendamento 16.1000, posto ai voti, è approvato.

Si passa, quindi, all'esame degli emendamenti accantonati riferiti all'articolo 17.

Il relatore D'ALÌ (*NCD*) esprime un parere favorevole all'emendamento del Governo 17.1000 e contrario sui relativi subemendamenti. Il parere è, altresì, contrario sulla proposta 17.2.

Il rappresentante del GOVERNO fornisce avviso conforme.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) interviene incidentalmente per chiarire che i propri subemendamenti alla proposta 17.1000 sono volti a fissare un criterio di ripartizione delle riduzioni di spesa tra i diversi organi costituzionali e consentirebbero, quindi, più agevolmente la redazione del bilancio previsionale di tali organi.

La senatrice BOTTICI (*M5S*) si associa alle valutazioni del senatore Malan, sottoscrivendo i due subemendamenti, ed invita ad una formulazione più circostanziata, che eviti l'incertezza nella ripartizione delle riduzioni di spesa.

Il vice ministro MORANDO dichiara di considerare più che ragionevole l'introduzione di un criterio di ripartizione degli oneri, tuttavia chiarendo che il testo del Governo aveva volutamente conservato un carattere generale per evitare improprie ingerenze nelle prerogative di ciascun or-

gano costituzionale. Conclude, quindi, rimettendosi alla valutazione della Commissione circa l'opportunità dell'intervento in questione.

Il relatore D'ALÌ (*NCD*) osserva come con criterio di proporzionalità sarebbe più appropriato per le riduzioni di spesa di cui al comma 1 rispetto a quelle indicate nel comma 2. In ogni caso, ritiene di confermare il parere negativo sul subemendamento 17.1000/1, mentre si rimette alla Commissione per ciò che attiene al successivo 17.1000/2.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) osserva come il termine del 15 giugno 2014, previsto dalla lettera *b*), appaia troppo ravvicinato e suggerisce, pertanto, una breve dilazione per dare coerenza e concretezza al testo dell'emendamento 17.1000.

Il relatore D'ALÌ (*NCD*) conviene con l'osservazione della senatrice Bulgarelli e propone la sostituzione del termine con quello del 15 luglio 2014.

Il vice ministro MORANDO acconsente alla modifica.

Il PRESIDENTE precisa che i subemendamenti potranno essere riferiti al testo così riformulato, pubblicato in allegato.

È posto, quindi, in votazione il subemendamento 17.1000/1, che viene respinto, e il successivo 17.1000/2, che risulta accolto.

Infine, è posto in votazione l'emendamento 17.1000 (testo 2), come subemendato, che risulta approvato.

Viene, in seguito, posto ai voti l'emendamento 17.2, sul quale la senatrice BULGARELLI (*M5S*) svolge favorevole dichiarazione di voto, stigmatizzando il parere contrario dei relatori e del Governo su una proposta che mira ad escludere dal godimento di trattamenti vitalizi coloro che si siano macchiati di gravi reati.

Il senatore ARRIGONI (*LN-Aut*) dichiara, a sua volta, il voto positivo del proprio Gruppo sull'emendamento 17.2.

L'emendamento 17.2 viene respinto dalle Commissioni riunite.

La relatrice GUERRA (*PD*) interviene sugli emendamenti riferiti all'articolo 19, dando parere favorevole alle proposte governative 19.1000 e 19.2000 e avviso contrario sui relativi subemendamenti. Quanto alla proposta 19.0.1, dà parere favorevole, subordinato ad una riformulazione che mette a disposizione del presentatore e che è pubblicata in allegato.

Il vice ministro MORANDO esprime avviso conforme.

Il senatore LAI (*PD*), aggiungendo la propria sottoscrizione alla proposta 19.0.1, dichiara di accettare la riformulazione proposta e osserva come manchi ancora una necessaria correzione di carattere formale alla lettera *d*), numero 2), che chiarisca che i voti di preferenza dovranno essere due anziché quattro.

Sono, quindi, posti ai voti, i subemendamenti 19.1000/1, 19.1000/2, 19.1000/3 (sul quale il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) svolge favorevole dichiarazione di voto), 19.1000/4 e 19.1000/5 e vengono respinti.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira la proposta 19.1000/6.

È, quindi, posto in votazione l'emendamento 19.1000 che risulta approvato.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira i subemendamenti 19.2000/1 e 19.2000/2.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritira la proposta 19.2000/4.

Sono, quindi, separatamente poste ai voti le ulteriori proposte 19.2000/3, 19.2000/5 e 19.2000/6, che vengono respinte.

Si passa, quindi, al voto dell'emendamento 19.2000 che risulta approvato.

Il PRESIDENTE avverte, quindi, che si procederà all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 20.

La relatrice GUERRA (*PD*) fa presente che, al fine di risolvere i problemi prospettati dagli emendamenti 20.1 e 20.11, i relatori intendono presentare l'emendamento 20.1-20.11 (testo 2), pubblicato in allegato, che introduce elementi di maggiore flessibilità in sede di applicazione dell'articolo 20.

Analogamente, annuncia la presentazione dell'emendamento 20.29-20.30 (testo 2), anch'esso pubblicato in allegato, che è finalizzato a individuare un punto di mediazione rispetto alle problematiche sottese alle proposte 20.29 e 20.30.

Più in generale, l'intendimento dei relatori consiste, per quanto concerne la disciplina sulla Rai, di confermare la previsione dell'articolo 21, che introduce un risparmio di 150 milioni di euro, dando invece maggiore flessibilità alla concessionaria del servizio pubblico radio-televisivo dall'applicazione dell'articolo 20 relativo alla riduzione dei costi operativi delle società a partecipazione pubblica.

Invita, poi, i presentatori a ritirare tutti i restanti emendamenti riferiti all'articolo 20.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) osserva come l'articolo 20 abbia una duplice finalità consistente sia nella riduzione della spesa sia nel superamento delle inefficienze strutturali e organizzative di molte società a partecipazione pubblica che, operando *in house*, non sono esposte a logiche di mercato.

Il vice ministro MORANDO, nell'esprimere un parere conforme a quello dei relatori, osserva come l'articolo 20 riguardi tutte le società a partecipazione pubblica, e quindi anche la Rai, imponendo una riduzione dei costi operativi nel biennio 2014-2015. Altresì, la Rai è specificatamente destinataria dell'articolo 21, che prevede una decurtazione, per quest'anno, di 150 milioni di euro rispetto alla quota del gettito del canone spettante alla concessionaria del servizio pubblico. Esprime, quindi, apprezzamento per le proposte emendative dei relatori, che consentono alle società partecipate che già in passato abbiano ridotto i costi operativi di ottenere i risparmi preventivati attraverso diverse modalità, evitando irrigidimenti nella gestione dei rispettivi bilanci.

Si procede, quindi, alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 20.

La senatrice CHIAVAROLI (*NCD*) ritira l'emendamento 20.1.

Il senatore SANTINI (*PD*) fa proprio e ritira l'emendamento 20.11.

Previa dichiarazione di voto favorevole dei senatori MOLINARI (*M5S*) e URAS (*Misto-SEL*) e contraria della senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*), l'emendamento 20.1-20.11 (testo 2) viene posto in votazione e approvato.

Posto ai voti, viene, quindi, respinto l'emendamento 20.14.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira l'emendamento 20.15.

Viene, quindi, posto in votazione e respinto l'emendamento 20.16.

La senatrice CHIAVAROLI (*NCD*) fa quindi proprio e ritira l'emendamento 20.17.

Le Commissioni riunite respingono, poi, l'emendamento 20.19.

Il senatore SANTINI (*PD*) ritira, quindi, l'emendamento 20.20.

La senatrice CHIAVAROLI (*NCD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 20.21 e lo ritira.

Il senatore FRAVEZZI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) aggiunge la firma all'emendamento 20.22 e lo ritira.

Il senatore SANTINI (*PD*) fa, poi, proprio e ritira l'emendamento 20.29, mentre la senatrice CHIAVAROLI (*NCD*) ritira la proposta 20.30.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore MOLINARI (*M5S*), le Commissioni riunite approvano l'emendamento 20.29-20.30 (testo 2).

Su richiesta del vice ministro MORANDO, la Presidenza mantiene accantonato l'emendamento 20.0.1, per consentire un supplemento di istruttoria.

Si procede, quindi, all'esame degli emendamenti precedentemente accantonati riferiti all'articolo 21.

La relatrice GUERRA (*PD*), al fine di dare corso alle finalità sottese agli emendamenti 21.17, 21.18, 21.19 e 21.40 presenta l'emendamento 21.17-21.18- 21.19-21.40 (testo 2), pubblicato in allegato. Tale proposta interviene sulla controversa questione delle sedi regionali della Rai, permettendo all'azienda di mantenere, a livello regionale, proprie redazioni, con una struttura adeguata ai servizi da erogare. Viene, poi, confermata la decurtazione di 150 milioni di euro, esplicitando la possibilità di cedere sul mercato quote di Rai *Way*, assicurando comunque la continuità del servizio erogato. È, altresì, prevista una disciplina a tutela delle produzioni in lingua ladina e tedesca nel territorio della provincia autonoma di Bolzano.

Per quanto riguarda gli emendamenti 21.9, 21.10 e 21.11, invita i presentatori a ritirarli.

Il vice ministro MORANDO formula parere conforme.

Il senatore GASPARRI (*FI-PdL XVII*) sottolinea come la proposta dei relatori sia in parte pleonastica, dal momento che la normativa vigente già consente alla Rai la dismissione di società del gruppo. Nel condividere, poi, il principio di tutela delle minoranze linguistiche, evidenzia la necessità che anche in tutte le altre regioni venga tutelata l'informazione regionale e locale. Annuncia, quindi, un voto contrario sull'emendamento dei relatori, osservando che la norma sul taglio dei 150 milioni di euro rappresenta una diversa destinazione dei proventi di una tassa di scopo, quale è il canone Rai, e che quindi il Governo potrebbe ridurre in misura corrispondente il canone, alleggerendo il carico fiscale gravante sui cittadini.

Il senatore FORNARO (*PD*) giudica equilibrata la proposta dei relatori, sottolineando tuttavia il fatto che l'emendamento che prevede la dismissione di quote di Rai *Way* dovrebbe specificare che si deve trattare di quote di minoranza.

Il senatore MARGIOTTA (*PD*) concorda con la valutazione del senatore Fornaro circa il carattere equilibrato dell'emendamento dei relatori.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritiene opportuno che la scelta organizzativa adottata per la provincia di Bolzano, che prevede un coinvolgimento finanziario della struttura provinciale, venga estesa anche alle altre realtà territoriali, nell'ottica della responsabilizzazione e dell'utilizzo di quota parte del canone versato dai contribuenti del territorio interessato.

La senatrice LANZILLOTTA (*SCpI*) reputa, invece, insoddisfacente la proposta dei relatori, che lede il principio in base al quale ogni sede territoriale della Rai deve avere la propria autonomia e la propria responsabilità gestionale.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) ritiene che debba essere tutelato il diritto di tutti i cittadini, a prescindere dall'area territoriale di appartenenza, di beneficiare di un servizio informativo inserito nei circuiti locali, coerentemente con il principio di solidarietà sancito dalla Costituzione. Invoca, poi, la necessità che le maggioranze politiche responsabili della nomina degli amministratori delle società a partecipazione pubblica ne rispondano in caso di gestioni inefficienti.

Si passa, quindi, alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 21.

Gli identici emendamenti 21.9, 21.10 e 21.11 sono posti contestualmente in votazione e respinti.

Il senatore ZELLER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) chiede un supplemento di riflessione sull'emendamento dei relatori in relazione alla disciplina riguardante la sede della Regione Trentino-Alto Adige.

Il PRESIDENTE dispone, quindi, che i restanti emendamenti all'articolo 21 rimangano accantonati.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

#### *CONVOCAZIONE DI UN'ULTERIORE SEDUTA DELLE COMMISSIONI RIUNITE*

Il PRESIDENTE avverte che è ulteriormente convocata una seduta delle Commissioni riunite oggi, martedì 3 giugno 2014, alle ore 15, con il medesimo ordine del giorno.

Le Commissioni riunite prendono atto.

*La seduta termina alle ore 13.35.*

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1465****(al testo del decreto-legge)****11.1000**

I RELATORI

*All'articolo 11, il comma 3 è soppresso.*

---

**11.0.3 (testo 2)**

Mauro Maria MARINO, Gianluca ROSSI

*Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:*

**«Art. 11-bis.**

*(Norme in materia di rateazione)*

1. I contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione previsto dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, possono richiedere la concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di 72 rate mensili, a condizione che:

- a) la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 22 giugno 2013;
- b) la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014.

2. Il piano di rateazione concesso ai sensi del comma 1 non è prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

3. l'articolo 10, comma 13-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è abrogato».

---

**12.0.2 (testo 3)**

TOMASELLI, FABBRI, GRANAIOLA, URAS, COLLINA, ZANONI, LAI, CHIAVAROLI

*Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:***«Art. 12-bis.**

1. I canoni delle concessioni demaniali marittime, ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, dovuti a partire dall'anno 2014, sono e versati entro la data del 15 settembre di ciascun anno. Gli enti gestori intensificano i controlli volti a verificare l'adempimento da parte dei concessionari dell'obbligo di versamento nei termini previsti dei canoni di cui al comma 1.

*1-bis.* All'articolo 1, comma 732, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la data "15 maggio 2014" è sostituita da: "15 ottobre 2014".

**13.1000**

I RELATORI

*All'articolo 13, il comma 1, il terzo periodo è sostituito dal seguente:*  
«Sono in ogni caso fatti salvi gli eventuali limiti retributivi in vigore al 30 aprile 2014 determinati per effetto di apposite disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, qualora inferiori a quello fissato dal presente articolo.».

**16.0.3 (testo 3)**

RICCHIUTI

*Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:***«Art. 16-bis.***(Riorganizzazione dell'attività di consulenza finanziaria)*

1. Nel testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'art. 18-bis:

1) La rubrica è sostituita dalla seguente: "Consulenti finanziari indipendenti";

2) al comma 1, le parole: "nell'albo di cui al comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "in una sezione apposita dell'albo di cui all'articolo 31, comma 4";

3) i commi successivi al comma 1 sono abrogati;

b) all'art. 18-ter, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, è istituita una sezione dedicata alle società di consulenza finanziaria";

e) agli articoli 30, 31, 166, 187-*quater*, e 191 le parole: "promotori finanziari", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede", e le parole: "promotore finanziario", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede";

d) all'articolo 31:

1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede promuove e colloca servizi e attività d'investimento e prodotti finanziari presso clienti o potenziali clienti e può fornire consulenza in materia di investimenti per conto dell'intermediario autorizzato alla prestazione del servizio stesso";

2) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "È istituito l'albo unico dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, delle persone fisiche consulenti finanziari indipendenti e delle società di consulenza finanziaria, articolato in tre distinte sezioni, l'albo è suddiviso in sezioni territoriali. Alla tenuta dell'albo provvede un Organismo costituito dalle associazioni professionali rappresentative dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei soggetti abilitati, dei consulenti finanziari indipendenti e delle società di consulenza finanziaria", e prima delle parole: "svolge ogni altra attività necessaria per la tenuta dell'albo" sono aggiunte le parole: "vigila sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 6, lettere g), h), i) e l) ";

3) al comma 5 dopo le parole: "di professionalità" sono aggiunte le seguenti: "dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede";

4) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. La Consob determina i principi e i criteri relativi:

a) alla formazione dell'albo previsto dal comma 4 ed alle relative forme di pubblicità;

b) all'iscrizione nell'albo, alla cancellazione ed alle cause di sospensione, radiazione e riammissione;

c) alle misure cautelari e sanzionatorie applicabili ai soggetti iscritti nell'albo e alle violazioni cui si applicano le sanzioni previste dall'articolo 196, comma 1;

d) all'esame, da parte della stessa Consob, dei reclami contro le delibere dell'Organismo previsto dal comma 4;

e) all'attività dell'Organismo;

f) ai requisiti di rappresentatività delle associazioni professionali dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, dei soggetti abilitati, dei consulenti finanziari indipendenti e delle società di consulenza finanziaria;

g) alle cause di incompatibilità;

h) alle regole di presentazione e di comportamento che gli iscritti nelle diverse sezioni dell'albo devono rispettivamente osservare nel rapporto con i clienti, avuto riguardo anche alla disciplina cui sono sottoposti i soggetti abilitati;

i) alle modalità di tenuta della documentazione concernente l'attività svolta dagli iscritti nell'albo;

l) alle modalità di aggiornamento professionale degli iscritti nell'albo";

5) Al comma 7 la parola "Consob" è sostituita con le parole "l'Organismo di cui al comma 4" e dopo le parole "può chiedere ai" sono aggiunte le seguenti: "consulenti finanziari indipendenti, alle società di consulenza finanziaria e ai" e la parola: "Essa" è sostituita dalla seguente: "Esso";

6) Dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti commi:

"8. La Consob può richiedere all'Organismo la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini da essa stabiliti. La Consob può effettuare ispezioni e richiedere l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari presso l'Organismo.

9. Nel caso di impossibilità di funzionamento o di continuata inattività e conformemente ad apposite previsioni statutarie, la Consob può sostituire temporaneamente con un commissario gli organidell'Organismo»;

f) All'articolo 55:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Provvedimenti cautelari applicabili dall'Organismo";

2) al comma 1, le parole: "la Consob" sono sostituite dalle seguenti: "l'Organismo di cui all'articolo 31, comma 4", e le parole: "del promotore finanziario" sono sostituite dalle seguenti: "degli iscritti nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4";

3) al comma 2, le parole: "il promotore finanziario" sono sostituite dalle seguenti: "il consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede o il consulente finanziario indipendente";

g) All'articolo 190:

1) Al comma 1, le parole: "consulente finanziario, di promotore finanziario" sono sostituite dalle seguenti: "consulente finanziario indipendente, di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede" e, la parola "18-bis," è soppressa;

2) al secondo comma, la lett. d-*quater*) è abrogata e alla lettera d-*quinquies*) le parole: "dei promotori finanziari" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'art. 31, comma 4";

h) All'articolo 196:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Provvedimenti sanzionatori applicabili ai consulenti finanziari e alle società di consulenza finanziaria";

2) al comma 1, le parole: "I promotori finanziari" sono sostituite dalla seguenti: "I consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari indipendenti e le società di consulenza finanziaria", e dopo le parole: "dalla Consob" sono aggiunte le seguenti: "o dall'Organismo di cui all'articolo 31, comma 4";

3) al comma 2 le parole: "dalla Consob" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Organismo di cui all'articolo 31, comma 4".

2. L'albo di cui all'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è tenuto dall'Organismo negli organi in carica previsti dallo statuto vigente fino al 30 aprile 2019. La Consob emana con regolamento le norme di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 1 entro dodici mesi dall'entrata in vigore delle medesime. L'Organismo e la CONSOB disciplinano tempestivamente le modalità operative del passaggio di funzioni con protocollo di intesa e il trasferimento delle stesse dovrà avvenire entro un anno dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni. Entro il medesimo termine l'Organismo approverà le modifiche statutarie necessarie, assicurando un modello organizzativo che, con riguardo alle nuove competenze in materia sanzionatoria, garantisca, tra l'altro, la separatezza tra funzione istruttoria e funzione decisoria; nonché l'assenza di potenziali conflitti di interesse fra i componenti degli organi deliberativi, sentito il parere obbligatorio di appositi comitati consultivi composti dalle associazioni professionali dei soggetti iscritti nelle diverse sezioni dell'albo, aventi i requisiti di rappresentatività stabiliti dalla Consob con il regolamento di cui all'articolo 31, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; lo statuto dovrà in ogni caso prevedere che le medesime siano rappresentate in maggioranza nelle decisioni concernenti ciascuna categoria di iscritti. I membri degli organi saranno nominati secondo le regole previste dallo statuto e secondo i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze. L'Organismo si avvale del proprio personale e di un contingente di personale anche con qualifica dirigenziale posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto, da amministrazioni pubbliche, incluse le Autorità amministrative indipendenti. Il predetto personale conserva ad ogni effetto il rapporto di lavoro con l'amministrazione di appartenenza e il periodo di lavoro prestato presso l'organismo è valutato pienamente ai fini dell'anzianità di servizio e ad ogni altro effetto; l'Organismo rimborserà alle amministrazioni di appartenenza gli oneri relativi al predetto personale distaccato. Al termine del periodo di distacco e

degli eventuali rinnovi, il predetto personale rientrerà nell'amministrazione di appartenenza, salvo che, a richiesta del personale interessato, l'Organismo non lo immetta nel proprio organico a tempo indeterminato. Si applicano l'articolo 23 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'articolo 21 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, e l'articolo 17, comma 14, della legge n. 127 del 1997. Il termine di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è prorogato al 30 giugno 2015.

---

### **17.1000 (testo 2)**

IL GOVERNO

*Apportare le seguenti modifiche:*

*a) sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Per l'anno 2014, gli stanziamenti iscritti in bilancio per le spese di funzionamento della Corte dei conti, del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, del Consiglio superiore della magistratura e del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana sono ridotti, complessivamente, di euro 5.305.000.»;

*b) al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Per il medesimo anno 2014, il CNEL provvede entro il 15 luglio 2014 a versare all'entrata del bilancio dello Stato ulteriori risorse finanziarie pari a 18.249.842 euro, anche al fine di conseguire, per l'importo di 195.000 euro, risparmi sulla gestione corrente.».

---

### **19.0.1 (testo 2)**

TONINI

*Dopo l'articolo, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 19-bis.**

*(Riduzione delle spese per il Consiglio generale degli italiani all'estero)*

1. A decorrere dal primo rinnovo del Consiglio generale degli italiani all'estero successivo all'entrata in vigore del presente decreto-legge, alla legge 6 novembre 1989, n. 368 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) all'articolo 4:*

1) al comma 1, le parole: "novantaquattro", "sessantacinque" e "ventinove" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "sessantatre", "quarantatre" e "venti";

- 2) al comma 2, la parola: "sessantacinque" è soppressa;
- 3) al comma 5, la parola: "ventinove" è soppressa e le parole: "dieci", "sette" e "nove" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "sette", "quattro" e "sei";
- b) all'articolo 8, comma 1, le parole: "due volte" sono sostituite dalle parole: "una volta";
- c) all'articolo 8-bis, comma 1, lettera c), dopo le parole: "continentali e" sono sopresse le parole: "due volte";
- d) all'articolo 9:
- 1) al comma 1, la parola: "ventinove" è soppressa e le parole: "due membri eletti" e "tre membri" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "un membro eletto" e "un membro";
- 2) al comma 2 le parole: "sei nomi" e "quattro nomi" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "due nomi" e "due nomi";
- 3) al comma 3, le parole: "due volte" sono sostituite dalle seguenti: "una volta";
- e) all'articolo 12, comma 1, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "né ai membri di cui all'articolo 4, comma 5";
- f) all'articolo 15, sono sopresse al comma 1 la parola: "sessantacinque" e al comma 3 la parola: "ventinove";
- g) all'articolo 17, comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole: "ripartendo i membri di cui all'articolo 4, comma 2, tra i Paesi in cui sono presenti le maggiori collettività italiane, in proporzione al numero di cittadini italiani residenti al 31 dicembre dell'anno precedente, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti"».

---

**20.1-20.11 (testo 2)**

CHIAVAROLI, MUCCHETTI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«7-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 3 e 4, le società di cui al comma 1 possono realizzare gli obiettivi del presente articolo con modalità alternative, in tutto o in parte, alla riduzione dei costi operativi di cui al comma 1».

---

**20.29-20.30 (testo 2)**

SPOSETTI, CHIAVAROLI

*Al comma 7, dopo le parole: «del capitale» inserire le seguenti: «e alle loro controllate, nonché a Consip S.p.a. e agli altri soggetti aggrega-*

tori di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9» e aggiungere in fine il seguente periodo: «alle finalità di cui al presente articolo, la Rai S.p.a, concorre secondo quanto stabilito dall'articolo 21.».

---

**21.17-21.18-21.19-21.40 (testo 2)**

RUSSO, DE MONTE, PEGORER, SONEGO, MARGIOTTA, FORNARO, LAI, URAS, BERGER, LANIECE, TONINI, ZELLER, FRAVEZZI, Fausto Guilherme LONGO, PANIZZA

*Sono apportate le seguenti modificazioni:*

*Al comma 1:*

*sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) al comma 2, la lettera p) è sostituita dalla seguente:

"p) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma, di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f)";

*dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Il servizio pubblico generale radiotelevisivo per la provincia autonoma di Bolzano in lingua tedesca e ladina è garantito dalla sede provinciale della società concessionaria che funge anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali. La sede provinciale opera in regime di piena autonomia finanziaria, gestionale e contabile e in diretta dipendenza dalla direzione generale della società concessionaria. Il bilancio di esercizio della sede provinciale garantisce la trasparenza e responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale; indica in modo analitico gli oneri sostenuti nell'anno solare precedente per la fornitura del suddetto servizio. Con il contratto di servizio provinciale stipulato tra la società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Il direttore della sede provinciale è nominato dalla società concessionaria d'intesa con la Provincia autonoma di Bolzano ed è responsabile per l'assunzione e gestione del personale e delle risorse finanziarie. Il direttore deve essere in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4, comma 3, n. 4) del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Le spese per la sede provinciale sono assunte dalla Provincia autonoma di Bolzano, tenendo conto dei proventi del canone di cui all'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112. L'assunzione degli oneri per l'esercizio delle funzioni relative alla sede provinciale avviene in luogo e nei limiti delle riserve di cui al comma 508 del-

l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e computata quale concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei termini previsti dallo stesso comma"».

*b) al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: «Ai fini dell'efficientamento, della razionalizzazione e del riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dalla Rai S.p.A., la Società può procedere alla cessione sul mercato, secondo modalità trasparenti e non discriminatorie, di quote di Rai Way, garantendo la continuità del servizio erogato.» e, al secondo periodo sopprimere le parole: «In caso di cessione di partecipazioni strategiche che determini la perdita del controllo,»;*

*c) dopo il comma 4, aggiungere i seguenti commi:*

«4-bis. All'articolo 45, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: "la costituzione di una società per" sono soppresse.

4-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo, non si applicano alla Regione autonoma Valle d'Aosta».

---

**COMMISSIONI 8<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> RIUNITE**

**8<sup>a</sup> (Lavori pubblici, comunicazioni)**

**13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali)**

Martedì 3 giugno 2014

**Uffici di Presidenza integrati  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 11**

*Presidenza del Presidente della 13<sup>a</sup> Commissione*  
**MARINELLO**

*indi del Vice Presidente della 8<sup>a</sup> Commissione*  
**Stefano ESPOSITO**

*indi del Vice Presidente della 13<sup>a</sup> Commissione*  
**DI BIAGIO**

*Orario: dalle ore 14,05 alle ore 16*

*AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE  
N. 1479 (D-L 73/2014 – PROROGA GESTIONI COMMISSARIALI)*

**Plenaria****23<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Vice Presidente della 8<sup>a</sup> Commissione*  
Stefano ESPOSITO

*indi del Presidente della 13<sup>a</sup> Commissione*  
MARINELLO

*La seduta inizia alle ore 16.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(1479) Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche**

(Seguito dall'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 maggio.

Il presidente Stefano ESPOSITO (*PD*), sulla base delle indicazioni emerse nell'ambito degli Uffici di Presidenza delle Commissioni riunite 8<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup>, propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo per domani, mercoledì 4 giugno, alle ore 11.

Il relatore BORIOLI (*PD*) fa presente che nel corso dell'audizione dell'ingegner D'Ambrosio, commissario delegato uscente del Ministro dello sviluppo economico ai lavori per il completamento della viabilità Lioni-Grottaminarda, di cui all'articolo 2 del decreto-legge in esame, sono emerse una serie di questioni, per chiarire le quali sarebbe opportuno avere in seduta la presenza del Ministro dello sviluppo economico, ovvero di un rappresentante del medesimo Dicastero. Poiché tali informazioni rivestono carattere rilevante, anche ai fini della presentazione di eventuali emendamenti, propone di rinviare il relativo termine alle ore 18 di domani.

Il presidente Stefano ESPOSITO (*PD*) ritiene opportuno mantenere il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 11 di domani, in considerazione dei tempi ristretti a disposizione per l'esame del provvedimento, previsti dal calendario dei lavori dell'Assemblea. Ciò non impedirà naturalmente la possibilità di svolgere una seduta con la presenza di un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico per acquisire i

chiarimenti richiesti, di cui anch'egli sottolinea l'importanza. Previa verifica delle necessarie disponibilità, tale presenza potrebbe avere luogo già nella giornata di domani.

In ogni caso, qualora nel prosieguo dell'esame dovessero emergere elementi tali da consigliare la presentazione di specifici emendamenti oltre il termine fissato, i relatori potranno farsi carico dell'esigenza, con il consenso delle Commissioni riunite.

Il relatore DALLA ZUANNA (*SCpI*) fa presente che alcuni dei Commissari auditi oggi dagli Uffici di Presidenza delle Commissioni 8<sup>a</sup> e 13<sup>a</sup> riuniti hanno evidenziato l'opportunità di un ampliamento dei termini delle proroghe disposte dal decreto-legge n. 73 del 2014. In tale contesto sarebbe necessario conoscere l'avviso del Governo.

Il relatore BORIOLI (*PD*) si unisce alle considerazioni del relatore Dalla Zuanna, osservando che vi è un evidente disallineamento tra la durata complessiva delle gestioni commissariali o ministeriali prevista dal provvedimento e i tempi necessari per il completamento delle varie opere.

Le Commissioni riunite convengono, infine, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per domani, mercoledì 4 giugno, alle ore 11.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 16,10.*

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

Martedì 3 giugno 2014

**Plenaria**

**156<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**FINOCCHIARO**

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.*

*La seduta inizia alle ore 15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(131) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Linda LANZILLOTTA ed altri.* – *Modifiche agli articoli 114, 118, 119, 120 e 133 della Costituzione, in materia di soppressione delle province e di istituzione delle agenzie provinciali o metropolitane nonché di funzioni e circoscrizioni territoriali delle medesime*

**(928) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *CALDEROLI.* – *Soppressione di enti intermedi*

**(1373) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *CRIMI ed altri.* – *Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di abolizione delle province, e disposizioni per la destinazione delle risorse rese disponibili al finanziamento di opere per la messa in sicurezza degli edifici scolastici*

**(1390) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *MARAN.* – *Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, in materia di soppressione delle province e di conseguente razionalizzazione dell'organizzazione territoriale della Repubblica*

**(1407) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Doris LO MORO ed altri.* – *Modifica degli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione*

**(1448) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Paolo ROMANI ed altri.* – *Modifiche agli articoli 114, 117, 118, 119, 120, 132 e 133 della Costituzione, in materia di abolizione delle province*

– e **petizione n. 1124** ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 maggio.

La PRESIDENTE avverte che sono stati presentati alcuni emendamenti, pubblicati in allegato.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

**EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO  
DALLA COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE  
COSTITUZIONALI N. 131, 928, 1373, 1390, 1407, 1448**

**Art. 2.**

**2.1**

LANZILLOTTA

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. I commi primo e secondo dell'articolo 114 della Costituzione sono sostituiti dai seguenti: "La Repubblica è costituita dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni.*

*Le Regioni e i Comuni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni."»;*

*b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «, Province» aggiungere le seguenti: «e Città metropolitane»;*

*c) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «, le Province» aggiungere le seguenti: «e le Città metropolitane»;*

*d) sostituire il comma 3 con il seguente: «3. L'articolo 118 della Costituzione è sostituito dal seguente: "Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni che le esercitano per àmbiti non inferiori a quindicimila abitanti.*

Per assicurare l'esercizio delle funzioni sovracomunali sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, le Regioni, sentiti i Comuni interessati e sulla base dei principi stabiliti dalla legge dello Stato, istituiscono le agenzie provinciali o metropolitane per àmbiti non inferiori, rispettivamente a cinquecentomila e a un milione di abitanti. Con la medesima procedura le Regioni possono sopprimere le agenzie provinciali o metropolitane o modificarne le loro circoscrizioni.

I Comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze. Le funzioni comunali, la cui gestione è attribuita dalla legge statale o regionale alle agenzie provinciali o metropolitane, sono da queste gestite in via esclusiva.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra lo Stato e le Regioni nelle materie di cui alle lettere *b)* e *h)* del secondo comma del-

l'articolo 117. Essa disciplina inoltre forme di intesa e di coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Lo Stato, le Regioni e i Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà."»;

*e) al comma 4, lettera a), dopo le parole: «le Province,» aggiungere le seguenti: «le Città metropolitane»;*

*f) al comma 4, lettera b), dopo le parole: «alle Province,» aggiungere le seguenti: «alle Città metropolitane»;*

*g) al comma 4, lettera c), dopo la parola: «Province,» aggiungere le seguenti: «Città metropolitane»;*

*h) al comma 4, lettera d), dopo le parole: «le Province,» aggiungere le seguenti: «le Città metropolitane»;*

*i) al comma 5, alle parole: «, delle Province» premettere le seguenti: «, delle Città metropolitane».*

*Conseguentemente:*

*a) all'articolo 1, sostituire le parole: «Le Regioni, le Città metropolitane, i Comuni» con le seguenti: «Le Regioni e i Comuni»;*

*b) all'articolo 4, sostituire i commi 1 e 2 con il seguente: «1. Con legge dello Stato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sono determinati i criteri per la definizione degli ambiti territoriali delle agenzie metropolitane e provinciali, la composizione e nomina dei loro organi nonché le funzioni comunali la cui gestione è ad esse attribuita in via esclusiva, ed è disciplinato il trasferimento dei beni patrimoniali e delle risorse umane e finanziarie delle province soppresse. Ove entro i successivi sei mesi le province non risultassero soppresse e le agenzie provinciali non istituite, le relative funzioni sono attribuite al comune capoluogo ed è interrotta l'erogazione di qualsivoglia risorsa finanziaria dello Stato alle province».*

---

## 2.2

MARAN

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) al quarto comma, è premesso il seguente periodo: "Spetta alla legge regionale disciplinare sull'intero territorio regionale le forme associative per l'esercizio delle funzioni di governo di area vasta nonché il relativo ordinamento."».*

---

**2.100**TORRISI, *relatore*

*Al comma 7, sostituire le parole: «è soppresso» con le seguenti: «è abrogato».*

---

**Art. 3.****3.0.1**

ZELLER, PALERMO, BERGER, LANIECE, FRAVEZZI, PANIZZA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige)*

1. Al testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 4, il numero 3) è soppresso;
  - b) all'articolo 8, dopo il numero 29), è aggiunto il seguente: "29-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni".
- 

**Art. 4.****4.1**

MARAN

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. - (*Norme transitorie*) - 1. Le funzioni che, alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sono esercitate dalle Province, sono trasferite alle Regioni, che possono con legge delegarle ai Comuni, anche parzialmente, evitando comunque il frazionamento dei compiti inerenti alla medesima funzione.

2. I beni patrimoniali, le risorse umane, finanziarie e strumentali di pertinenza delle Province alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono trasferiti alle Regioni, che possono trasferirli ai Comuni in relazione e in proporzione alle funzioni ad essi delegate ai sensi del comma 1.

3. I Comuni ai quali sono state delegate funzioni ai sensi del comma 1 possono esercitarle anche congiuntamente con altri Comuni, sulla base di specifiche intese stipulate tra i Comuni interessati.».

---

## 4.2

### CRIMI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 4. - (*Norme transitorie*) - 1. Le Province cessano da ogni funzione loro attribuita entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale.

2. Entro il termine di cui al comma 1, lo Stato e le regioni a statuto ordinario, secondo le rispettive competenze, provvedono a conferire alle città metropolitane, ove costituite, ai comuni, anche in forma associata, alle altre articolazioni amministrative e organizzative dello Stato, compresi gli enti pubblici e le amministrazioni pubbliche, le funzioni amministrative esercitate dalle province alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

3. Entro il termine di cui al comma 1, con legge dello Stato sono disciplinati:

a) il trasferimento del personale dipendente dalle province nonché dagli enti e dalle aziende che esercitano funzioni amministrative delle province, secondo principi di economicità e di efficienza di impiego, conservando al medesimo personale le posizioni giuridiche ed economiche in atto al momento del trasferimento o loro equivalenti e privilegiando le assegnazioni alle amministrazioni pubbliche che presentano carenza di organico, tra le quali, in particolare, quella penitenziaria e giudiziaria;

b) il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, strumentali e organizzative delle province agli enti destinatari e la successione nei rispettivi rapporti giuridici e finanziari; il trasferimento dei beni e delle risorse deve comunque essere congruo rispetto alle funzioni amministrative conferite;

c) anche in via transitoria, i tributi, le partecipazioni, i canoni ed ogni altra entrata prevista dalla legge o comunque spettante alle soppresse province.

4. La legge di cui al comma 3 disciplina, altresì, l'istituzione di un fondo al quale sono conferite le risorse finanziarie rese disponibili a seguito della soppressione delle province, fatte salve quelle trasferite agli enti destinatari delle loro funzioni, da destinare, per il primo quinquennio, al finanziamento delle opere per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.

5. Qualora alla scadenza del termine di cui al comma 2 non siano state adottate le disposizioni ivi previste e qualora, in ogni caso, gli enti destinatari delle funzioni non siano ancora in grado di provvedere al loro effettivo esercizio, il presidente della giunta regionale e la giunta regionale esercitano le funzioni già spettanti alle province abolite nei rispettivi territori. In caso di inadempimento della regione il Governo provvede ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.».

---

#### 4.3

BUEMI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. La legge statale disciplina, in esecuzione dell'abolizione delle province di cui agli articoli 1 e 2:

a) l'attribuzione ad altri enti territoriali delle funzioni conferite alle province ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

b) il trasferimento, agli enti territoriali di cui al comma 1, del personale e delle altre risorse umane delle province soppresse, mantenendo l'inquadramento previdenziale di provenienza nonché il trattamento economico fondamentale e accessorio limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale dell'ente di destinazione, disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale equiordinato, ai dipendenti trasferiti è attribuito per la differenza un assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti;

c) il trasferimento di beni patrimoniali e delle risorse strumentali e finanziarie delle province soppresse, compresi i relativi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, anche giudiziale.».

---

#### 4.4

CRIMI

*Al comma 2 premettere le seguenti parole:* «Entro il termine di cui al comma 1,».

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:* «Decorso inutilmente il termine, ovvero nel caso in cui alla scadenza del termine non siano state adottate le disposizioni previste dalla legge di cui al comma 2 e qualora, in ogni caso, gli enti destinatari delle funzioni non siano ancora in grado di provvedere al loro effettivo esercizio, funzioni,

beni e risorse umane sono trasferiti alle regioni. La regione esercita le funzioni già spettanti ai corrispondenti organi delle province abolite. In caso di inadempimento della regione il Governo provvede ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.».

---

#### 4.5

CRIMI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La legge dispone il trasferimento del personale dipendente dalle province nonché dagli enti e dalle aziende che esercitano funzioni amministrative delle province, secondo principi di economicità e di efficienza di impiego, conservando al medesimo personale le posizioni giuridiche ed economiche in atto al momento del trasferimento o loro equivalenti e privilegiando le assegnazioni alle amministrazioni pubbliche che presentano carenza di organico, tra le quali, in particolare, quella penitenziaria e giudiziaria.».

---

#### 4.6

MALAN

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «Le funzioni delle Province sono trasferite solo a enti i cui principali organi sono eletti dai cittadini.».

---

#### 4.7

SERRA, CRIMI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. La legge di cui al comma 2 disciplina, altresì, l'istituzione di un fondo al quale sono conferite le risorse finanziarie rese disponibili a seguito della soppressione delle province, fatte salve quelle trasferite agli enti destinatari delle loro funzioni, da destinare al finanziamento delle opere per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.».

---

**4.8**

LANIECE, ZELLER, Fausto Guilherme LONGO, PANIZZA, PALERMO, FRAVEZZI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Resta ferma l'attribuzione alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste delle funzioni provinciali come stabilito dagli articoli 1 e 12, numero 11), del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, e dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 aprile 1992, n. 282.».

---

**4.100**TORRISI, *relatore**Apportare le seguenti modificazioni:*

a) *nella rubrica, sostituire la parola: «Norme» con la seguente: «Disposizioni»;*

b) *al comma 1, sostituire le parole: «dall'entrata in vigore» con le seguenti: «dalla data di entrata in vigore»;*

c) *al comma 2, sostituire le parole: «La legge disciplina» con le seguenti: «Prima della scadenza del termine di cui al comma 1, sono disciplinati con legge».*

---

**GIUSTIZIA (2<sup>a</sup>)**

Martedì 3 giugno 2014

**Plenaria**

**114<sup>a</sup> Seduta (1<sup>a</sup> pomeridiana)**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**CASSON**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.*

*La seduta inizia alle ore 14,40.*

*IN SEDE REFERENTE*

**(19) GRASSO ed altri.** – *Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio*

**(657) LUMIA ed altri.** – *Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità mafiosa: modifiche al codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso e di autoriciclaggio*

**(711) DE CRISTOFARO ed altri.** – *Modifiche al codice civile in materia di falso in bilancio*

**(846) AIROLA ed altri.** – *Disposizioni per il contrasto al riciclaggio e all'autoriciclaggio*

**(847) CAPPELLETTI ed altri.** – *Modifiche al codice penale in materia di concussione, corruzione e abuso d'ufficio*

**(851) GIARRUSSO ed altri.** – *Disposizioni in materia di corruzione nel settore privato*

**(868) BUCCARELLA ed altri.** – *Disposizioni in materia di falso in bilancio*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 26 maggio.

La senatrice ALBERTI CASELLATI (*FI-PdL XVII*) rileva che, stante la complessità del testo unificato e la varietà dei temi riguardati dall'articolato, appare opportuno attendere che il sottosegretario Ferri prenda parte ai lavori della Commissione prima di proseguire oltre. La fase dell'illu-

strazione, infatti, è quanto mai rilevante in vista della successiva espressione dei pareri.

Il presidente CASSON dispone una breve sospensione in attesa che sopraggiunga il rappresentante del Governo.

*La seduta sospesa alle ore 14,42, è ripresa alle ore 14,45.*

Si passa all'illustrazione dei nuovi emendamenti presentati con riferimento all'articolo 1 del disegno di legge.

La senatrice STEFANI (*LN-Aut*) precisa che il proprio emendamento 1.1000, al pari della proposta emendativa 1.1003 e delle successive 1.1004, 1.005, 1.006, è volta a disporre un irrigidimento sanzionatorio capace di garantire un efficace sistema di prevenzione generale verso i reati contro la pubblica amministrazione.

Il senatore CUCCA (*PD*) interviene illustrando la portata dell'emendamento 1.1007, il quale tende a regolare esplicitamente la latitudine applicativa delle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del testo unificato. Tali norme non possono trovare applicazione ai procedimenti e ai processi in corso; del resto, l'introduzione di tale norma di carattere intertemporale contribuirebbe a fugare ogni possibile dubbio di legittimità costituzionale.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) preannuncia il ritiro delle proposte emendative 1.0.1 e 1.0.2, la cui formulazione può dirsi superata dagli emendamenti 1.0.1001 e 1.0.1000, i quali ultimi intervengono a disciplinare la condotta degli agenti provocatori e ad escluderne la punibilità quando il loro apporto contribuisce ed induce alla consumazione dei reati contro la pubblica amministrazione.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) interviene sul complesso delle proprie proposte emendative avanzate all'articolo 1; queste tendono a porre rimedio agli effetti abnormi che si genererebbero qualora venisse approvato un dispositivo di estensione dei termini di prescrizione. Limitandosi ad un calcolo sommario, si creerebbero incongrui allungamenti dei termini di estinzione del reato che, oltre ad essere asistematici nel quadro generale della disciplina codicistica, determinerebbero, nei fatti, il protrarsi a tempo quasi indefinito della pretesa punitiva.

Il presidente CASSON illustra l'emendamento 1.11, che concerne l'introduzione dei reati colposi di danno tra quelli che determinano l'incapacità a contrarre con le pubbliche amministrazioni, e i successivi emendamenti 1.15 e 1.16, entrambi volti a regolare l'istituto della prescrizione la cui decorrenza cesserebbe dopo la sentenza di primo grado.

Dopo che il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) ha chiesto di poter aggiungere, insieme con gli altri senatori appartenenti al proprio Gruppo, la firma agli emendamenti 1.15 e 1.16, il presidente CASSON, rispondendo ad un quesito avanzato dal senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) e dallo stesso senatore CAPPELLETTI (*M5S*), precisa che eventuali declaratorie di improponibilità e ammissibilità degli emendamenti avranno luogo in una prossima seduta.

Il sottosegretario FERRI interviene per precisare che è allo studio del Governo la predisposizione di un testo organico, volto a ridisciplinare i termini e il sistema di maturazione della prescrizione. Tale disegno di legge tende a prendere in considerazione le risultanze di una Commissione di studi presieduta dal professor Fiorella che, istituita presso il Ministero, ha nel recente passato elaborato puntuali suggerimenti per delineare modifiche nella citata materia codicistica.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) ritira l'emendamento 1.41, mentre chiede di poter aggiungere la firma agli emendamenti 1.0.1001 e 1.0.1000. Chiede altresì di poter sottoscrivere le proposte emendative 1.15 e 1.16.

Dandosi per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, si passa all'illustrazione delle proposte emendative presentate con riguardo all'articolo 2.

Il presidente CASSON illustra l'emendamento 2.5, volto a ripristinare l'impianto di repressione del reato di corruzione nel testo vigente anteriormente alla riforma del 2012, la quale si è rivelata sostanzialmente inadeguata a garantire certezza ed effettività al sistema punitivo di tali condotte illecite.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si danno per illustrati i restanti emendamenti presentati all'articolo 2.

Si passa, quindi, all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 3.

Il senatore CAPPELLETTI (*M5S*) interviene sulle proposte emendative 3.1000 e 3.1001, le quali disciplinano la durata delle sanzioni accessorie conseguenti alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319-*quater*, 320 e 322-*bis*. Si tratta di irrigidimenti delle sanzioni interdittive di particolare importanza al fine di garantire efficacia alle sentenze di accertamento della responsabilità per i delitti contro la pubblica amministrazione.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*) illustra l'emendamento 3.0.1001 con il quale si intende ripristinare la risposta sanzionatoria e l'impianto gene-

rale di disciplina per il reato di cui all'articolo 416-*ter*, peraltro sulla base della formulazione originariamente contenuta nel disegno di legge n. 19. Alla stessa intenzione si ascrivono le proposte emendative 3.0.1003 e 3.0.1002. Peraltro, innalzare la cornice edittale per punire le condotte di cui all'articolo 416-*ter* appare sensato per evitare i rischi di irragionevole differenziazione della risposta punitiva rispetto alla fattispecie di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale. La struttura bilaterale del reato di scambio elettorale politico-mafioso accresce, infatti, i dubbi di irragionevolezza e dunque di illegittimità costituzionale in rapporto al delitto associativo di cui al citato articolo 416-*bis* e ai sensi degli articoli 3 e 25 della Carta fondamentale.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) ritira l'emendamento 3.0.3, mentre il relatore D'ASCOLA (*NCD*) preannuncia il ritiro dell'emendamento 3.0.1, riservandosi in sede di espressione dei pareri, di ritirare, se del caso, ulteriori proposte emendative a propria firma.

Si passa quindi all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Il sottosegretario FERRI chiarisce che alla base dell'emendamento 4.100 vi è l'intento di ridefinire riciclaggio e autoriciclaggio in un unico titolo di reato compreso nel medesimo articolo del codice e che verrà ad essere riguardato dall'articolo 5.

Nessun altro chiedendo di illustrare le proposte emendative, si danno per illustrati tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 4.

Si passa, quindi, all'illustrazione delle proposte emendative relative all'articolo 5.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) rileva che gli emendamenti avanzati dal proprio Gruppo tendono ad apportare migliorie e correzioni al testo delle norme incriminatrici predisposte in materia di riciclaggio ed autoriciclaggio dal Governo. Vi sono evidenti rischi di asistematicità nell'introdurre ulteriori inasprimenti di pena per il riciclaggio; del resto, la stessa intenzione di incriminare l'autoriciclaggio comminando pene assai rigide, potrebbe risolversi in un'irragionevolezza e in una inefficace risposta all'avvertita esigenza di prevenire e reprimere i reati a valle dell'attività delle organizzazioni criminali. Ormai, la dottrina appare unanime nel precisare che gli irrigidimenti di pena non dispiegano alcun rafforzamento della portata dissuasiva. Del resto, la stessa magistratura requirente ha sovente posto l'attenzione sulle norme di prevenzione, confermando che non è con l'inasprimento della minacciata sanzione detentiva che si riesce a far fronte in modo incisivo ai fenomeni di corruzione.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) rileva che la norma che incrimina l'autoriciclaggio predisposta dal Governo sembra presentare elementi di vulnerabilità, dal momento che non consentirebbe la repressione delle condotte con le quali il soggetto attivo determina una mera sostituzione del profitto, del prezzo o del provento del reato presupposto, senza ottenere alcun ulteriore vantaggio, ma limitandosi ad ostacolare la tracciabilità dei frutti del reato a monte. A tale riguardo, il subemendamento 5.100/47 costituisce una valida integrazione capace di coprire la risposta sanzionatoria anche a fronte di tali concrete condotte.

Il presidente CASSON chiarisce che l'emendamento 5.4 reca ancora leggere migliorie rispetto al testo proposto dal Governo. Si tratta, in particolare, dell'esplicito riferimento all'attribuzione fittizia ad altri della titolarità e della disponibilità di denaro o altri beni provenienti dal delitto presupposto.

Anche il senatore GIARRUSSO (*M5S*), con riferimento al complesso delle proposte emendative riferite all'emendamento 5.100 del Governo, sottolinea l'importanza di allargare il raggio di applicazione delle norme penali meglio definendo le attività che integrano la condotta di autoriciclaggio, l'ambito del dolo specifico e la mera condotta di ostacolo al tracciamento dei proventi del reato presupposto.

Il senatore LO GIUDICE (*PD*) chiede di poter aggiungere la propria firma all'emendamento 5.100/48 e illustra l'emendamento 5.100/41 che traduce in elemento di individuazione della condotta ciò che, nel testo del Governo, rientra tra gli elementi essenziali del dolo specifico alla base del delitto di autoriciclaggio.

Nessun altro chiedendo di intervenire sugli emendamenti riferiti all'articolo 5, si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 6.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra la proposta emendativa 6.0.2 che reca un organico complesso di norme le quali, agendo sul sistema delle misure preventive con riferimento ai proventi di attività delittuose contro la pubblica amministrazione, introduce disposizioni volte a prevenire e reprimere, ben al di là delle sole norme di diritto penale, le diffuse condotte di corruzione e gli ulteriori illeciti contro la pubblica amministrazione.

Dati per illustrati i restanti emendamenti presentati con riguardo all'articolo 6, si passa agli emendamenti avanzati all'articolo 7.

La senatrice MUSSINI (*Misto*) chiarisce che l'emendamento 7.9 si prefigge di delineare con più nitore la fattispecie incriminatrice delle false

comunicazioni sociali, prevedendo l'inserimento dell'induzione in errore quale presupposto per l'irrogazione della sanzione penale.

Il presidente CASSON specifica che l'emendamento 7.6, espungendo l'inopportuno riferimento alle sole comunicazioni sociali previste dalla legge, rende più chiara ed efficace la fattispecie incriminatrice prevista dall'articolo 2621 del codice civile. Identica proposta modificativa è stata peraltro presentata con riferimento al successivo articolo 2622.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) rileva le ragioni per le quali ritiene imprescindibile sopprimere l'articolo 7, così da evitare un'ulteriore modifica della sofferta disciplina penalistica delle false comunicazioni sociali, tenendo peraltro presente che l'intervento adottato nel corso dello scorso decennio aveva mostrato esiti positivi. Era stata confermata l'infondatezza delle critiche di chi riteneva che certe condotte particolarmente allarmanti fossero state depenalizzate e che la magistratura requirente si trovasse priva di idonei istituti per la persecuzione dei reati societari.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si intendono illustrati i restanti emendamenti all'articolo 7; del pari, nessuno dei presentatori delle proposte emendative riferite all'articolo 8 chiede di intervenire in sede di illustrazione.

Il presidente CASSON dà quindi per conclusa la fase dell'illustrazione degli emendamenti al testo unificato adottato dalla Commissione.

*La seduta, sospesa alle ore 16, è ripresa alle ore 16.25.*

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA*

Il presidente CASSON rende noto che la seduta della Commissione già convocata per le ore 20,30 di oggi, è anticipata alle ore 18, o comunque al termine dei lavori dell'Assemblea.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL TESTO  
UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER  
I DISEGNI N. 19, 657, 711, 846, 847, 851, 868**

**G/19-657-711-846-847-851-868NT/1000/2**

BARANI

Il Senato,

in sede di esame dei disegni di legge in materia di Corruzione, considerata l'esigenza di introdurre nell'ordinamento disposizioni effettivamente volte a prevenire condotte illecite suscettibili nelle fattispecie incriminatrici attualmente corrispondenti al reato di corruzione e concussione e volte a evitare l'infiltrazione delle attività poste in essere dalle associazioni criminali nei settori in cui le pubbliche amministrazioni si trovano ad operare con attività paritetica o autoritativa;

rilevato altresì che tali obiettivi non possono perseguirsi solamente con l'introduzione di nuove fattispecie di reato o con le modifiche al sistema di repressione degli illeciti penali;

considerata la necessità di garantire il pieno rispetto degli articoli 95, 97, 100, comma 3 della Costituzione che prevedono l'organizzazione dei pubblici uffici in modo da assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione, nonché l'esigenza di mantenere l'unità di indirizzo amministrativo nell'ambito dell'azione dei singoli dicasteri, determinando puntualmente le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari;

rilevato che il coinvolgimento in funzioni di amministrazione attiva degli appartenenti all'ordine giudiziario, nonché ai plessi giurisdizionali speciali determina una indiretta ma problematica commistione tra funzioni di garanzia e giurisdizione e attività di indirizzo amministrativo, con potenziali sovrapposizioni tra i ruoli di controllo e attività controllate;

considerato che la pratica del diffuso conferimento ad appartenenti alla magistratura ordinaria e a quelle speciali, nonché a procuratori e avvocati dello Stato, di incarichi di diretta collaborazione nell'ambito dei singoli comparti ministeriali rischia di affievolire la portata dei citati principi costituzionali,

impegna il Governo a introdurre disposizioni volte a vietare, comunque a limitare il conferimento a magistrati ordinari, amministrativi e contabili nonché a procuratori e avvocati dello Stato di incarichi presso uffici di diretta collaborazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri,

dei Ministeri, ad eccezione del Ministero della giustizia, delle autorità amministrative indipendenti, delle regioni e degli enti locali. Saranno fatti salvi fino alla loro naturale scadenza, gli incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore di tali disposizioni legislative.

A circoscrivere il contingente degli incarichi di studio attribuiti ai dirigenti appartenenti alle amministrazioni dello Stato, sostituendoli, quanto prima, con incarichi di funzione, ferma restando la retribuzione percepita e la durata dei contratti in essere.

A valutare l'opportunità, in conseguenza, di disporre la soppressione del comma 10 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

---

### Art. 1.

#### 1.1000

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera a) sostituire la parola: «cinque» con la parola: «sei».*

#### 1.1001

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) all'articolo 157, dopo il sesto comma, è aggiunto, in fine, il seguente:

"In ogni caso, la prescrizione cessa di decorrere per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, dopo la sentenza di primo grado. In tali casi la prescrizione ricomincia a decorrere dopo tre anni e sei mesi dalla pronuncia del dispositivo che conclude il primo grado di giudizio, quando non sia ancora intervenuta la pronuncia del dispositivo che conclude il secondo grado di giudizio"».

---

**1.1002**

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:*

«b-bis) all'articolo 157, dopo il sesto comma, è aggiunto, in fine, il seguente:

"In ogni caso, la prescrizione cessa di decorrere per i reati di cui agli articoli 314, 317, 318, 319,319-ter, 319-quater, 320, 311,322 e 322-bis, dopo la pronuncia del decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'articolo 424 codice di procedura penale. In tali casi la prescrizione ricomincia a decorrere dopo tre anni e sei mesi dalla pronuncia del dispositivo che conclude il primo grado di giudizio"».

---

**1.1003**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «dieci anni» con le seguenti: «dodici anni».*

---

**1.1004**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «quattro a dieci» con le seguenti: «sei a dodici».*

---

**1.1005**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «sei».*

---

**1.1006**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: «da un terzo alla metà» con le parole: «fino a due terzi».*

---

**1.1007**

CUCCA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1, non si applicano ai procedimenti e ai processi in corso».

---

**1.0.1000**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, MUSSINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Agente provocatore)*

1. Nell'ambito delle indagini e su delega del Pubblico Ministero, non è punibile ai sensi degli articoli 110, 322 e 414 del codice penale l'ufficiale di polizia giudiziaria che, promettendo od offrendo denaro o qualunque altra utilità, induce o istiga un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis del codice penale al fine di coglierne gli autori in flagranza, o comunque, di farli punire. La medesima causa di giustificazione si applica altresì all'ufficiale che, attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, simula di accettare la promessa o la consegna di denaro di altra utilità.

2. L'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, può trasmettere segnalazioni all'autorità giudiziaria competente ai fini dell'attivazione degli ufficiali di polizia giudiziaria di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, al fine di assicurare il coordinamento dell'Autorità con l'autorità giudiziaria».

---

**1.0.1001**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO, MUSSINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 1-bis.**

*(Operazioni sotto copertura e agente provocatore)*

1. All'articolo 9, comma 1, lettera *a*), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: "i delitti previsti dagli articoli", inserire le seguenti: "314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis".

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale, non è comunque punibile l'ufficiale di polizia giudiziaria che, mediante istigazione o simulando di accordarsi con altri per commettere un reato, ovvero ancora partecipando materialmente alla sua commissione, opera, nell'ambito delle indagini e su delega del Pubblico ministero, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis del codice penale. La causa di non punibilità di cui al presente comma si applica altresì agli ausiliari ed alle interposte persone di cui si avvalgono gli ufficiali medesimi».

---

**Art. 2.****2.1000**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «Art. 317», sostituire le parole: «da sei anni a dodici anni» con le seguenti: «da otto anni a quattordici anni».*

---

**Art. 3.****3.1000**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

*Al comma 1, capoverso «Art. 322-quater» sostituire le parole: «pari all'ammontare» con le seguenti: «non inferiore a due volte l'ammontare».*

---

**3.1001**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

*Al comma 1, capoverso «Art. 322-quater» aggiungere in fine, il seguente periodo: «Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione».*

---

**3.0.1000**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Introduzione dell'articolo 322-quinquies del codice penale)*

1. Dopo l'articolo 322-quater è inserito il seguente:

*"Art. 322-quinquies. (Decorso per la prescrizione nei reati contro la Pubblica amministrazione) Per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322-bis e 648-bis, la prescrizione cessa di decorrere dopo la sentenza di condanna di primo grado"».*

---

**3.0.1001**

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso)*

1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

*"Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della promessa o dell'erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità*

a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-*bis* o di suoi associati"».

---

**3.0.1002**

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso)*

1. All'articolo 416-*ter*, le parole "o di altra utilità" sono sostituite dalle seguenti: "o di qualunque altra utilità"».

---

**3.0.1003**

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso)*

1. All'articolo 416-*ter*, dopo le parole "o di altra utilità" inserire le seguenti: "ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui all'articolo 416-*bis* o di suoi associati"».

---

**Art. 4.****4.100**

IL GOVERNO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**4.1000**

MUSSINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 4.**

*(Modifica all'articolo 648-ter in materia di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita)*

Fuori dei casi di cui agli articoli 648 e 648-bis, chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».

---

**Art. 5.****5.100/1**

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», sostituire i primi due commi con il seguente:*

«Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero ostacola l'identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero, fuori dei casi previsti dall'articolo 648, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre attività provenienti da delitto è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.032 a euro 100.493».

**5.100/2**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

*All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel primo comma, sopprimere le parole: «Fuori dei casi di concorso del reato,».*

---

**5.100/3**

MUSSINI

*All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel primo comma, sopprimere le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato,».*

---

**5.100/4**

RICCHIUTI, PUPPATO, MINEO

*All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel primo comma, sopprimere le parole: «Fuori dei casi di concorso nel reato,».*

---

**5.100/5**

STEFANI, BITONCI

*All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel primo comma, sostituire le parole: «da quattro a dodici anni» con le seguenti: «da sei a quattordici anni».*

---

**5.100/6**

STEFANI, BITONCI

*All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel primo comma, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «sei».*

---

**5.100/7**

STEFANI, BITONCI

*All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel primo comma, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «sette».*

---

**5.100/8**

STEFANI, BITONCI

*All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel primo comma, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «sei».*

---

**5.100/9**

STEFANI, BITONCI

*All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel primo comma, sostituire la parola: «quattro» con la seguente: «cinque».*

---

**5.100/10**

STEFANI, BITONCI

*All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel primo comma, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «sedici».*

---

**5.100/11**

STEFANI, BITONCI

*All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel primo comma, sostituire la parola: «dodici» con la seguente: «quattordici».*

---

**5.100/12**

STEFANI, BITONCI

*All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel primo comma, sostituire le parole: «10.000 a euro 100.000» con le seguenti: «40.000 a euro 150.000».*

---

**5.100/13**

STEFANI, BITONCI

*All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel primo comma, sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «60.000».*

---

**5.100/14**

STEFANI, BITONCI

*All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel primo comma, sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «40.000».*

---

**5.100/15**

STEFANI, BITONCI

*All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel primo comma, sostituire la parola: «100.000» con la seguente: «200.000».*

---

**5.100/16**

STEFANI, BITONCI

*All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel primo comma, sostituire la parola: «100.000» con la seguente: «150.000».*

---

**5.100/17**

MUSSINI

*All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Alla stessa pena soggiace chiunque avendo commesso un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o la disponibilità di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie altre operazioni in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa».

---

**5.100/18**

MUSSINI

*All'emendamento 5.100, «Art. 648-bis» sostituire il secondo comma con il seguente:*

«Alla stessa pena soggiace chiunque avendo commesso un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce, impiega denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio in attività imprenditoriali o finanziarie».

---

**5.100/19**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis» nel secondo comma, sostituire le parole da: «Si applica» fino a: «100.000» con le seguenti: «La stessa pena si applica».*

---

**5.100/20**

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, FALANGA, CARDIELLO

*All'emendamento 5.100, al capoverso «Art. 648-bis», apportare le seguenti modificazioni:*

*a) La rubrica è sostituita dalla seguente: «(Riciclaggio e autoriciclaggio)»;*

*b) Al secondo comma, le parole: «da tre a otto anni e della multa da euro 10.000 a euro 100.000», sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000».*

---

**5.100/21**

STEFANI, BITONCI

*All'emendamento 5.100, al capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma, sostituire le parole: «da tre ad otto anni» con le seguenti: «da sette a tredici anni».*

---

**5.100/22**

STEFANI, BITONCI

*All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma, sostituire le parole: «da tre ad otto anni» con le seguenti: «da sei a dodici anni».*

---

**5.100/23**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

*All'emendamento 5.100, al capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma, sostituire le parole: «da tre a otto anni» con le seguenti: «da quattro a dodici anni».*

---

**5.100/24**

STEFANI, BITONCI

*All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma, sostituire le parole: «tre» con la seguente: «sette».*

---

**5.100/25**

STEFANI, BITONCI

*All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «sei».*

---

**5.100/26**

STEFANI, BITONCI

*All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «quattro».*

---

**5.100/27**

STEFANI, BITONCI

*All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma sostituire la parola: «otto» con la seguente: «dodici».*

---

**5.100/28**

STEFANI, BITONCI

*All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma sostituire la parola: «otto» con la seguente: «dieci».*

---

**5.100/29**

STEFANI, BITONCI

*All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma sostituire le parole: «10.000 a euro» con le seguenti: «40.000 a euro 150.000».*

---

**5.100/30**

STEFANI, BITONCI

*All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «60.000».*

---

**5.100/31**

STEFANI, BITONCI

*All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma sostituire la parola: «10.000» con la seguente: «40.000».*

---

**5.100/32**

STEFANI, BITONCI

*All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma sostituire la parola: «100.000» con la seguente: «200.000».*

---

**5.100/33**

STEFANI, BITONCI

*All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma sostituire la parola: «100.000» con la seguente: «150.000».*

---

**5.100/34**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma sopprimere le parole da: «, al fine» fino alla fine del comma medesimo.*

---

**5.100/35**

STEFANI, BITONCI

*All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», sopprimere le parole: «al fine di procurare a sé o ad altri un ulteriore vantaggio in attività imprenditoriale o finanziarie».*

---

**5.100/36**

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma, sostituire le parole da: «, al fine» fino alla fine del comma medesimo con le seguenti: «ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni».*

---

**5.100/37**

STEFANI, BITONCI

*All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma, sostituire le parole: «, al fine di procurare a sé o ad altri un ulteriore vantaggio in attività imprenditoriale o finanziarie» con le seguenti: «al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio in attività economiche o finanziarie di qualsiasi natura e specie».*

---

**5.100/38**

STEFANI, BITONCI

*All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma, sostituire le parole: «, al fine di procurare a sé o ad altri un ulteriore vantaggio in attività imprenditoriale o finanziarie» con le seguenti: «al fine di procurare a sé o ad altri un ulteriore vantaggio in attività economiche o finanziarie di qualsiasi natura e specie».*

---

**5.100/39**

STEFANI, BITONCI

*All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma, sostituire le parole: «, al fine di procurare a sé o ad altri un ulteriore vantaggio in attività imprenditoriale o finanziarie» con le seguenti: «al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio in attività economiche, finanziarie o professionali di qualsiasi natura e specie».*

---

**5.100/40**

STEFANI, BITONCI

*All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma, sostituire le parole: «, al fine di procurare a sé o ad altri un ulteriore vantaggio in attività imprenditoriale o finanziarie» con le seguenti: «al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio ulteriore in attività economiche, finanziarie o professionali di qualsiasi natura e specie».*

---

**5.100/41**

RICCHIUTI, PUPPATO, MINEO, LO GIUDICE

*All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma, sostituire le parole: «al fine di procurare» con la seguente: «procurando».*

---

**5.100/42**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma, sopprimere la parola: «ulteriore».*

---

**5.100/43**

STEFANI, BITONCI

*All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma, sopprimere la parola: «ulteriore».*

---

**5.100/44**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS

*All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma, sopprimere le parole: «in attività imprenditoriali o finanziarie».*

---

**5.100/45**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

*All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma, sopprimere le parole: «in attività imprenditoriali o finanziarie».*

---

**5.100/46**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

*All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma, sostituire le parole: «in attività imprenditoriali o finanziarie» con le seguenti: «in attività economiche o finanziarie».*

---

**5.100/53**

CUCCA

*All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma, sostituire la parola: «imprenditoriali» con la seguente: «speculative».*

---

**5.100/47**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero ne ostacola l'identificazione della provenienza delittuosa».*

---

**5.100/48**

GINETTI

*All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel secondo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ovvero al fine di ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa».*

---

**5.100/49**

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI

*All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», sostituire il quarto comma, con il seguente:*

«La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità».

---

**5.100/50**

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO

*All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel quarto comma, sostituire le parole: «inferiore nel massimo a cinque anni» con le seguenti: «inferiore nel massimo a tre anni».*

---

**5.100/51**

STEFANI, BITONCI

*All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel quinto comma, sostituire le parole: «alla metà» con le seguenti: «a due terzi».*

---

**5.100/52**

STEFANI, BITONCI

*All'emendamento 5.100, capoverso «Art. 648-bis», nel sesto comma, sostituire le parole: «Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648» con le seguenti: «Si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 648».*

---

**5.100**

IL GOVERNO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

*«Art. 5 - (Modifiche all'articolo 648-bis del codice penale in materia di riciclaggio ed autoriciclaggio) - L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente:*

*"Art. 648-bis - (Riciclaggio). – Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni e altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000.*

*Si applica la pena della reclusione da tre ad otto anni e della multa da euro 10.000 a euro 100.000 nei confronti di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce o impiega denaro, beni o altre utilità, provenienti da tale delitto, al fine di procurare a sé o ad altri un ulteriore vantaggio in attività imprenditoriali o finanziarie.*

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale, nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte di sostituzione o di trasferimento del denaro, dei beni o delle altre utilità siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648"».

---

## 5.1000

LUMIA, CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. - (*Modifiche all'articolo 648-bis del codice penale in materia di riciclaggio ed autoriciclaggio*) - 1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 648-bis. - (*Riciclaggio ed Autoriciclaggio*). - 1. Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero ne attribuisce ad altri fittiziamente la titolarità o comunque compie in relazione ad essi operazioni tali da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, ovvero li impiega in attività imprenditoriali o finanziarie è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

2. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale, nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore.

3. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

4. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte di sostituzione o di trasferimento del denaro, dei beni o delle altre utilità siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto.

5. La pena è diminuita fino alla metà se il fatto è di particolare tenuità.

6. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648"».

---

### **5.1001**

MUSSINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 5. - (*Modifica all'art. 648-bis in materia di riciclaggio*). 1. L'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente: "Art. 648-bis. - (*Riciclaggio*). – Chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale, nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle utilità oggetto, profitto, prezzo o prodotto del delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648"».

---

### **5.0.1000**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Potenziamento delle misure di contrasto ai fenomeni di riciclaggio ed autoriciclaggio)*

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e della finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è assicurato il potenziamento

delle misure di contrasto ai fenomeni di riciclaggio, finalizzate ai seguenti obiettivi:

a) rafforzamento dei controlli sulle segnalazioni per autoriciclaggio ed estensione dell'obbligo di conservazione e trasmissione all'Agenzia delle entrate a tutte le categorie di intermediari finanziari per i quali è prevista l'istituzione dell'Archivio unico informatico (AUI);

b) estensione del suddetto obbligo a tutte le operazioni poste in essere da soggetti che, pur non essendovi sottoposti, hanno quale beneficiario effettivo un soggetto sottoposto a monitoraggio fiscale;

c) integrazione dei dati relativi alle dichiarazioni di trasporto al seguito, detenuti dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel sistema informativo dell'Anagrafe tributaria;

d) facoltà per l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza di accedere alle informazioni registrate massivamente degli intermediari nell'AUI;

e) facoltà per l'Agenzia delle entrate, per la Guardia di finanza e per le altre autorità interessate di integrare e di sfruttare strategicamente le diverse basi informative già a disposizione di ciascuna di esse;

f) possibilità per l'Agenzia delle entrate, opportunamente raccorrendosi con le altre autorità competenti, inclusa l'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia (UIF), di utilizzare le informazioni raccolte per fini fiscali trasmettendo gli esiti dell'attività svolta alle autorità investigative per eventuali seguiti di competenza;

g) potenziamento del novero delle fonti informative a disposizione della UIF, anche mediante l'accesso, a determinate condizioni volte a salvaguardare la distinzione tra analisi finanziaria e strategica e analisi investigativa delle operazioni sospette, al Sistema di indagine — SDI, al casellario giudiziale, all'Anagrafe tributaria e alle nuove funzionalità dell'Archivio dei conti e depositi, ai registri immobiliari presso l'Agenzia delle entrate;

h) rafforzamento dello scambio di informazioni e della collaborazione tra la UIF e la Guardia di finanza e la DIA, anche attraverso il consolidamento di protocolli sperimentali già esistenti o l'instaurazione di nuovi protocolli volti a consentire l'integrazione, per quanto possibile, dei rispettivi patrimoni informativi ed esperienziali nell'approfondimento delle segnalazioni;

i) rafforzamento del coordinamento con l'autorità giudiziaria, anche allo scopo di realizzare, nei limiti imposti dalla legislazione, approfondimenti finanziari o investigativi su settori o fenomeni oggetto di segnalazione e di comune interesse istituzionale, con particolare riferimento all'esportazione illecita di capitali e all'uso illecito di carte di pagamento;

l) rafforzamento del controllo sul rispetto della normativa antiriciclaggio da parte dei professionisti e degli operatori non finanziari.

2. Il decreto di cui al comma 1 è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per l'espressione del relativo parere».

---

### **Art. 6.**

#### **6.100**

IL GOVERNO

*Sopprimere l'articolo.*

---

### **Art. 7.**

#### **7.1000**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «art. 2621», sostituire la parola: «uno» con la seguente: «due».*

---

#### **7.1001**

STEFANI, BITONCI

*Al comma 1, capoverso «art. 2621», nel terzo periodo, sostituire le parole: «fino alla metà» con le seguenti: «dalla metà fino a due terzi».*

---

### **Art. 8.**

#### **8.1000**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

*«Art. 8. - (Modifiche al codice civile, in materia di false comunicazioni sociali nelle società quotate in mercati regolamentati). - 1. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:*

*"Art. 2622. - (False comunicazioni sociali nelle società quotate in mercati regolamentati). - Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci*

e i liquidatori delle società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta alla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da due a otto anni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Se i fatti cagionano un danno ai soci, ai creditori, ai risparmiatori o alla società, la pena è aumentata da un terzo alla metà"».

---

### 8.0.1000

CROSIO, STEFANI

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

«CAPO III-bis.

#### MISURA SETTORIALE DI ULTERIORE CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

##### Art. 8-bis.

*(Modifica al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,  
convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248)*

1. All'articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis. A tutela della pubblica fede, della terzietà e dell'indipendenza che devono essere garantite nell'espletamento delle proprie funzioni dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2000, n. 358, la Pubblica amministrazione competente per la vigilanza sulla loro attività può sospendere, in via cautelare, la funzione di autenticazione di cui al comma che precede, ove venga a conoscenza di indagini per violazioni inerenti all'espletamento della stessa.

1-ter. Fermi i profili di carattere penale, una sospensione cautelare da quattro a otto mesi è sempre obbligatoria se le indagini riguardano l'autenticazione di sottoscrizione non apposta in presenza del soggetto abilitato o l'aver ricevuto, in assenza di documentato impedimento del firmatario nei casi individuati dal Ministero della Giustizia, sottoscrizioni al di fuori della sede dello Sportello Telematico dell'Automobilista, con decadenza perpetua dalla funzione nel caso di condanna passata in giudicato anche a seguito di patteggiamento, qualora sia stato conseguentemente instaurato un procedimento giurisdizionale.

1-quater. Nel caso le indagini accertino reiterazione delle violazioni, da parte di uno o più soggetti abilitati all'autenticazione appartenenti ad una stessa impresa, la sospensione dell'abilitazione si estende all'intera struttura, secondo le previsioni di cui al comma 1-ter che precede"».

---

### 8.0.1001

BARANI

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Disposizioni relative ad incarichi di studio e arbitrati)*

1. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di inserire clausole compromissorie nei contratti aventi ad oggetto lavori, forniture e servizi ovvero, relativamente ai medesimi contratti, di sottoscrivere compromessi. Le clausole compromissorie o i compromessi sottoscritti in violazione della presente disposizione sono nulli e l'avvenuta sottoscrizione costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità per danno erariale in capo ai responsabili dei relativi procedimenti. Tale divieto si estende alle società interamente controllate dalle citate pubbliche amministrazioni».

---

**8.0.1002**

BARANI

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Affidamento degli appalti per la produzione di servizi strumentali)*

1. È vietato, anche in favore di società controllate *in house*, l'affidamento diretto senza gara, da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, degli appalti per la produzione di servizi strumentali all'attività di tali enti».

---

**DIFESA (4<sup>a</sup>)**

Martedì 3 giugno 2014

**Plenaria****68<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**LATORRE**

*Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il commissario generale per le onoranze ai caduti in guerra, generale di corpo d'armata cc. Rosario Aiosa, accompagnato dal direttore storico statistica, generale di brigata Giuseppe D'Accolti.*

*La seduta inizia alle ore 15,55.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il presidente LATORRE comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Audizione del Commissario generale per le onoranze ai caduti in guerra, generale di corpo d'armata cc. Rosario Aiosa, in relazione all'esame del disegno di legge n. 1064 concernente l'equiparazione del monumento «Madonna degli Alpini» di San Maurizio di Cervasca ai cimiteri di guerra**

Il generale AIOSA riepiloga innanzitutto la storia del Commissariato da lui diretto, che inizia all'indomani della fine del primo conflitto mondiale con l'istituzione di una Commissione nazionale per le onoranze ai caduti d'Italia e dei paesi alleati (ad opera di un regio decreto del 24 ago-

sto 1919), al fine di dare adeguata sistemazione ai cimiteri di guerra e alle sepolture (in territorio italiano ed estero), formulare pareri su progetti di legge e decreti e stipulare convenzioni con paesi esteri. Con legge del 1931 veniva successivamente istituito un Commissario del Governo (alle dipendenze dirette dell'Esecutivo), con il compito di provvedere alla completa sistemazione dei cimiteri di guerra. Da ultimo, un regio decreto del 1935 sopprimeva la commissione consultiva, nominando un commissario generale straordinario per provvedere alla sistemazione di tutti i cimiteri di guerra (nel Regno e all'estero).

Dopo la seconda guerra mondiale, seguirono ulteriori interventi legislativi. In particolare, la legge n. 204 del 1951 istituiva il Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra, organo alle dirette dipendenze del ministro della Difesa con il compito di censire e sistemare (dapprima in via provvisoria e poi definitiva) le salme dei militari, militarizzati e civili deceduti dal 10 giugno 1940 al 10 aprile 1946, dei militari e dei civili deceduti in prigionia o in internamento dopo il 10 giugno 1940, dei partigiani e dei patrioti deceduti nel corso della guerra di liberazione dopo l'8 settembre 1943, di tutti i civili deceduti, dopo l'8 settembre 1943, in quanto ostaggi o vittime di atti di rappresaglia e dei marittimi mercantili deceduti per fatto di guerra dal 10 giugno 1940 al 15 aprile 1946. Successivamente, la legge n. 60 del 1985 estendeva la tutela delle sepolture ai caduti nelle ex colonie d'Africa (dal 1889), nel Dodecaneso (1911-13), e nella guerra di Spagna (1936-39), mentre la legge n. 365 del 1999 stabiliva che le salme definitivamente sistemate a cura del Commissario generale potessero essere concesse ai congiunti (su richiesta ed a spese degli interessati). Infine, la legge n. 3 del 2003 provvedeva ad estendere le competenze del commissariato ai militari, ai militarizzati ed ai volontari deceduti in conseguenza degli eventi bellici che hanno interessato gli stati preunitari a decorrere dal 4 marzo 1848 ed ai militari e militarizzati recentemente deceduti durante le missioni internazionali di pace.

L'oratore prosegue la sua digressione osservando che due specifici atti legislativi (leggi n. 31 del 1981 e n. 48 del 2005), avevano equiparato ai cimiteri di guerra una serie di strutture (il sacrario di Monte Zurrone di Roccaraso, il sacrario dei 51 martiri di Leonessa, la *Ara pacis Mundi* di Medea, il tempio *Mater Captivorum* di Melle ed il tempio nazionale dell'internato ignoto di Terranegra), e che, ad oggi, l'intera normativa è disciplinata dal Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

Passando a descrivere i compiti istituzionali e l'organizzazione del Commissariato, ribadisce quindi che i primi consistono nella ricerca, raccolta, censimento e sistemazione dei militari, militarizzati e civili caduti in guerra o per cause di guerra, dalle guerre risorgimentali alle odierne missioni di pace. A ciò si aggiungono, inoltre, la diramazione delle notizie sulle sepolture ai familiari, ad associazioni o ad organizzazioni paritetiche straniere, la concessione dell'autorizzazione alla translazione dei resti dei caduti della seconda guerra mondiale su richiesta dei familiari e la gestione dei rapporti con enti paritetici di altri paesi. Per quanto concerne,

poi, l'organizzazione interna rileva che il Commissario generale si avvale dell'ausilio di una segreteria, di un ufficio amministrativo, di un vice Commissario generale (da cui dipendono le direzioni dei sacrari), di un Capo ufficio generale, di una Direzione dei lavori e del demanio e di una Direzione storico statistica.

Per quanto concerne il numero dei sacrari, precisa quindi che ve ne sono circa 1043 sul territorio nazionale (di cui 55 di proprietà demaniale, 81 con diritto d'uso e 907 con sola competenza per la tutela dei caduti), e 118 all'estero (gestiti tramite le rappresentanze diplomatiche). Le risorse finanziarie assegnate sono state tuttavia decrescenti: se dal 2000 al 2005 venivano stanziati, infatti, circa 5 milioni di euro l'anno, a partire dal 2006 le assegnazioni si sono mantenute ampiamente al di sotto della predetta cifra, per arrivare agli attuali 1 milione e 200 mila euro stanziati per l'anno in corso.

Dopo aver brevemente illustrato le caratteristiche dei sacrari principali (Sacri di Asiago, Cimagrappa, Redipuglia, Bari, Mignano Montelungo ed El Alamenin e Mausoleo delle Fosse Ardeatine), passa quindi a descrivere le caratteristiche del monumento «Madonna degli Alpini» di S. Maurizio di Cervasca, che il disegno di legge n. 1064 vorrebbe a sua volta equiparato ai predetti sacrari, osservando che il mausoleo ospita la salma dell'alpino Isoardi, morto in Russia durante secondo conflitto mondiale.

I senatori VATTUONE (*PD*) e Luciano ROSSI (*NCD*) domandano, incidentalmente, delucidazioni sulle modalità di translazione delle salme e sulle possibilità offerte alle famiglie dei caduti.

Replica brevemente il generale D'ACCOLTI, precisando che le famiglie dei caduti vengono sempre coinvolte al momento del ritrovamento.

Trattandosi, tuttavia, di caduto in guerra, in nessun caso i resti potranno essere oggetto di alienazione ovvero di dispersione in ossari comuni.

Il generale AIOSA termina infine la propria esposizione descrivendo nel dettaglio anche le caratteristiche delle principali strutture equiparate ai sacrari secondo la legislazione vigente (già citate in precedenza), osservando che ciascuno dei predetti siti è però caratterizzato da una particolare specificità e testimonia la memoria delle vittime di eccidi, eventi e situazioni che hanno fortemente inciso sulla storia della Nazione. Non andrebbe poi trascurato il fatto che, nella località di Cargnacco, presso Udine, sarebbe già ubicato un tempio sacrario universalmente riconosciuto come quello più simbolico dedicato ai caduti della campagna di Russia (ivi compresi quelli della divisione alpina Cuneense, che beneficia, altresì, di uno specifico monumento dedicato sul Colle di Nava, presso Imperia).

Ciò considerato, e tenuto conto del fatto che l'articolato del disegno di legge n. 1064 manca anche delle opportune previsioni di copertura finanziaria, potrebbe essere non del tutto opportuno equiparare il santuario

della Madonna degli Alpini di San Maurizio di Cervasca ai cimiteri militari.

Il presidente LATORRE (*PD*), nel ringraziare il generale Aiosa per la sua disponibilità, dichiara infine conclusa la procedura informativa in titolo, comunicando, altresì, che i documenti consegnati nel corso dell'audizione o fatti pervenire successivamente saranno resi disponibili per la pubblica consultazione.

*La seduta termina alle ore 16,30.*

## **ISTRUZIONE (7<sup>a</sup>)**

Martedì 3 giugno 2014

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 100**

*Presidenza del Vice Presidente*  
**BOCCHINO**

*Orario: dalle ore 11,50 alle ore 13,30*

*AUDIZIONI INFORMALI IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 235  
(ENTI PUBBLICI DI RICERCA)*

### **Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 101**

*Presidenza del Presidente*  
**MARCUCCI**

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,30*

*AUDIZIONI INFORMALI IN MERITO ALL'ESAME DELL'AFFARE ASSEGNATO N. 235  
(ENTI PUBBLICI DI RICERCA) E ALL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1260 (SI-  
STEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI)*

**Plenaria****96<sup>a</sup> Seduta***Presidenza del Presidente***MARCUCCI***La seduta inizia alle ore 15,30.**IN SEDE CONSULTIVA*

**(344) DE POLI.** – *Norme per la prevenzione, la cura e la riabilitazione dell'autismo e disposizioni per l'assistenza alle famiglie delle persone affette da questa malattia*

**(1009) Venera PADUA ed altri.** – *Disposizioni in materia di prevenzione, cura, riabilitazione delle persone affette da autismo e di assistenza alle famiglie*

**(1073) Magda Angela ZANONI.** – *Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette da autismo e per l'assistenza alle loro famiglie*

(Parere alla 12<sup>a</sup> Commissione. Esame congiunto e rinvio)

La relatrice Elena FERRARA (PD) riferisce che la Commissione è chiamata a rendere un parere alla Commissione sanità sui disegni di legge in titolo, che riguardano la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle persone affette da autismo. Comunica anzitutto che l'esame del primo disegno di legge, il n. 344, è iniziato nell'agosto 2013, ed è proseguito in sede di Comitato ristretto a partire da settembre 2013. Nel corso dell'esame, sono stati presentati gli altri due disegni di legge, i nn. 1009 e 1073, nonché due petizioni: il comitato ristretto della Commissione sanità ha quindi elaborato un testo unificato, che è stato adottato come base per il seguito dell'esame nella seduta del 3 aprile 2014. Giudica dunque opportuno esprimersi alla luce del testo predisposto dal Comitato ristretto, tenuto conto che esso costituirà l'articolato di riferimento per la presentazione degli emendamenti.

Venendo al merito della proposta legislativa unificata, illustra l'articolo 1, che enuncia l'obiettivo di assicurare il normale inserimento nella vita sociale delle persone affette da autismo, diffondendo anzitutto la cultura della diagnosi precoce dei disturbi dello spettro autistico. Tra le altre finalità, è menzionata anche la promozione di progetti internazionali di ricerca su particolari settori.

Precisa poi che all'Istituto superiore di sanità è affidato, ai sensi dell'articolo 2, l'aggiornamento triennale delle Linee guida, mentre l'articolo 3 attribuisce ad un decreto del Presidente del Consiglio l'individuazione delle prestazioni riconducibili ai livelli essenziali di assistenza. L'articolo 4 concerne il diritto all'informazione connesso all'utilizzo di farmaci da parte di soggetti autistici, mentre l'articolo 5 interessa in maniera diretta

le competenze della 7<sup>a</sup> Commissione laddove delinea i compiti delle Regioni e delle Province autonome. In proposito, rileva che queste ultime sono chiamate ad adottare, fra l'altro, misure idonee a promuovere la formazione sulle metodologie di intervento educative, validate a livello internazionale, degli insegnanti che seguono alunni con disturbi dello spettro autistico nonché a incentivare progetti dedicati all'educazione sanitaria delle famiglie che hanno in carico persone affette da autismo.

Nel condividere l'obiettivo di formazione degli insegnanti, segnala tuttavia che esso dovrebbe essere perseguito più propriamente dallo Stato, anziché essere affidato alle competenze delle Regioni e delle Province autonome, anche per evitare che la frammentazione regionale causi disomogeneità di trattamento. Ricorda, a titolo esemplificativo, che la legge n. 170 del 2010 in materia di disturbi specifici di apprendimento (DSA) in ambito scolastico, all'articolo 7, comma 2, attribuisce ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'individuazione delle modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti, le misure educative e didattiche di supporto, nonché le forme di verifica e di valutazione.

Reputa poi fondamentale quanto previsto nelle Linee guida della diagnosi precoce, che considera necessaria una formazione sul tema per pediatri di libera scelta e medici di medicina generale. Tale formazione di base, richiamata da momenti successivi, è a suo avviso ineludibile per arrivare a considerare fattori predittivi importanti e per attivare percorsi diagnostici e terapeutici presso i servizi gestiti da unità funzionali multidisciplinari.

Invita peraltro la Commissione ad approfondire ulteriormente la questione, nella consapevolezza dell'importanza di dare dignità a persone così profondamente colpite nelle loro capacità di vivere nella comunità. Richiama indi alcune affermazioni di esperti in materia, secondo cui deve essere riconosciuto il diritto alla migliore qualità possibile della vita.

Tornando al tema della formazione degli insegnanti, la relatrice ritiene che essa debba prevedere l'acquisizione di competenze inclusive che non chiudano in un binomio l'insegnante specializzato (di «sostegno») ed il bambino. In quest'ottica, la formazione di base e quella permanente dovrebbero a suo giudizio estendere la conoscenza degli aspetti più comuni dei soggetti con disturbi dello spettro autistico e favorire il confronto con tutti coloro che si prendono cura del bambino oltre alla famiglia, come peraltro previsto dai gruppi di lavoro per l'*handicap* presso le direzioni didattiche e gli istituti comprensivi. Afferma infatti che in un progetto di lavoro allargato, scolastico ed extrascolastico, attraverso competenze adeguate e una costante valutazione, potrà essere possibile la costruzione di idonei contesti a beneficio della persona, dei suoi bisogni e cambiamenti.

Dopo aver citato alcune riflessioni di altri studiosi, secondo cui bisognerebbe prioritariamente chiarire che cosa si intende per «prospettiva inclusiva», evidenzia la necessità che un insegnante, nella sua formazione, abbia conoscenze della prospettiva inclusiva senza la necessità di optare per diventare insegnante specializzato per l'integrazione. Rileva inoltre

che il bambino con problematiche di tipo autistico dovrebbe essere accompagnato in un percorso di continuità da un ordine di scuola ad un altro, tenendo altresì conto che gli insegnanti di classe e di sostegno dovrebbero essere stabili e destinatari di momenti di formazione ancor prima dell'avvio dell'inserimento.

Osserva peraltro che i servizi gestiti da unità funzionali multidisciplinari per la cura delle persone con diagnosi di disturbo dello spettro di tipo autistico dovrebbero essere realizzati con tempestività per evitare ulteriori ritardi, in numero sufficiente da garantire alle famiglie di fruire dei servizi senza gravi disagi dettati dagli spostamenti. A tal proposito, sottolinea l'importanza che tali unità abbiano un qualificato sostegno dall'*équipe* di cura dove possano essere identificati uno/due operatori di riferimento a cui genitori e gli insegnanti possano rivolgersi periodicamente e/o nel momento in cui sorgano problemi di difficile gestione.

Avviandosi alla conclusione, ritiene che l'*équipe* di cura, in un'ottica integrata sanità, assistenza e scuola, debba tendere quanto più possibile ad assicurare la qualità della vita del soggetto autistico e preannuncia l'intenzione di inserire delle specifiche osservazioni nello schema di parere volte a delineare meglio i compiti e il coinvolgimento del mondo della scuola.

Nel dibattito interviene la senatrice SERRA (M5S), la quale ritiene che l'aspetto più interessante del tema riguardi le modalità di inclusione degli alunni autistici a scuola. In proposito reputa non sufficiente lo svolgimento di corsi di formazione specifici, evidenziando come sia fondamentale intervenire già nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Dopo aver ricordato la propria esperienza professionale decennale, afferma che l'attenzione e la sensibilità del docente devono fungere da stimolo per tutta l'*équipe* scolastica, in quanto l'inserimento del bambino autistico non riguarda solo l'insegnante di sostegno.

Nel sottolineare l'importanza di agire nella quotidianità, fa presente infine che attraverso una metodologia adatta e la continuità didattica si può aiutare il bambino con disturbi dello spettro autistico a lavorare in classe, superando le sue difficoltà.

La senatrice PUGLISI (PD), nella prospettiva di avanzare proposte di modifica al testo predisposto dalla 12<sup>a</sup> Commissione, chiede se sia stato fissato un termine per la presentazione degli emendamenti nella sede di merito.

Il PRESIDENTE comunica che la Commissione sanità ha fissato a lunedì, 16 giugno, alle ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato predisposto dal comitato ristretto.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

*SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTAZIONI*

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, in merito all'esame dell'affare assegnato n. 235 (enti pubblici di ricerca), ha svolto oggi l'audizione di rappresentanti della Stazione Zoologica Anton Dohrn, dell'Istituto italiano di tecnologia (IIT), dell'Istituto Superiore Sanità (ISS) e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), i quali hanno consegnato documentazioni che saranno rese disponibili per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

Prende atto la Commissione.

*La seduta termina alle ore 16.*

## **AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9<sup>a</sup>)**

Martedì 3 giugno 2014

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 89**

*Presidenza del Presidente*  
**FORMIGONI**

*Orario: dalle ore 15,10 alle ore 16,20*

*AUDIZIONE INFORMALE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1328 (COMPETITIVITÀ  
SETTORE AGRICOLO)*

## LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11<sup>a</sup>)

Martedì 3 giugno 2014

### Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 19

*Presidenza della Vice Presidente*  
SPILABOTTE

*Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16*

*AUDIZIONE INFORMALE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1428 E CONNESSI (DELEGA LAVORO)*

**Plenaria**

**78<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
SACCONI

*La seduta inizia alle ore 16.*

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente SACCONI annuncia che la documentazione riferita ai disegni di legge nn. 1428 e connessi (delega lavoro), consegnata nel corso delle odierne audizioni informali, svoltesi in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, sarà resa disponibile sulla pagina *web* della Commissione.

## IN SEDE CONSULTIVA

**(1429) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione*

**(127) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *Linda LANZILLOTTA ed altri.* – *Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale*

**(1406) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *SACCONI ed altri.* – *Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione*

**(1416) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *MONTI e Linda LANZILLOTTA.* – *Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali*

**(1454) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – *MINZOLINI ed altri.* – *Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti*

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 aprile.

Il relatore LEPRI (*PD*) dà lettura di una proposta di parere favorevole con osservazioni, pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il senatore BERGER (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nel preannunciare la propria astensione, sottolinea l'esigenza che la revisione del Titolo V della Costituzione non incida sugli ambiti di competenza e sulle prerogative spettanti alle province autonome e alle regioni a Statuto speciale.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, il PRESIDENTE pone ai voti la proposta di parere del relatore, la quale, previa verifica del prescritto numero legale, è approvata.

## ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA

**Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso (n. COM (2014) 221 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: *Doc. XVIII, n. 67*)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 28 maggio.

Il relatore LEPRI (*PD*) dà lettura di una proposta di risoluzione (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna), la quale, non essendovi richieste di intervento, è posta ai voti e, previa verifica del prescritto numero legale, approvata.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il PRESIDENTE comunica che la seduta già prevista alle ore 15,45 di domani non avrà più luogo.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

## **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1429 E CONNESSI**

La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminati gli Atti Senato nn. 1429 e connessi,

considerato che il disegno di legge governativo Atto Senato n. 1429 propone una riforma complessiva dell'organizzazione costituzionale dello Stato;

rilevato che l'articolo 23 del medesimo Atto Senato n. 1429 sopprime il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e che il comma 1 del successivo articolo 34 reca alcune disposizioni finali e transitorie, le quali prevedono che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomini, con decreto, un commissario straordinario, a cui sia affidata la gestione provvisoria del CNEL, per la liquidazione del patrimonio dell'organo e per la riallocazione delle risorse umane e strumentali, nonché per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione, e che, all'atto dell'insediamento del commissario straordinario, gli organi del CNEL ed i suoi componenti decadano da ogni funzione, compresa quella di rappresentanza;

considerato che al comma 2 dell'articolo 26 del medesimo Atto Senato n. 1429 si attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato le norme generali sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, le norme generali per la tutela e sicurezza del lavoro, la previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa;

rilevato che al successivo comma 3 del suddetto articolo 26 si precisa che alle Regioni spetta la competenza legislativa sull'organizzazione dei servizi alle imprese e dei servizi sociali e sanitari, fatti salvi i profili riservati allo Stato, come la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, e si conferma che alle Regioni spetta la funzione legislativa in materia di istruzione e formazione professionale, sempre fatti salvi i profili riservati allo Stato,

esprime parere favorevole sull'Atto Senato n. 1429, con le seguenti osservazioni:

– in merito ai profili transitori relativi alla soppressione del CNEL, appare preferibile un percorso più rapido, senza la figura del commissario straordinario e che preveda: la decadenza dall'incarico, all'atto dell'entrata in vigore della legge, di tutti gli organi del CNEL; l'approvazione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge, da parte del

Governo, di un disegno di legge per lo scioglimento e la riallocazione presso altre amministrazioni delle funzioni e delle relative risorse umane e strumentali attribuite al CNEL; l'esame parlamentare in tempi celeri del disegno di legge suddetto;

– pur non esprimendo contrarietà alla soluzione prevista, appare opportuno valutare l'ipotesi di attribuire alla potestà legislativa esclusiva dello Stato non solo le norme generali, ma l'intera normativa sulla tutela e sicurezza sul lavoro, come previsto nell'Atto Senato n. 1406 (del senatore Sacconi ed altri). Ciò in considerazione della necessità di omogeneizzare maggiormente le politiche attive del lavoro delle diverse Regioni e queste ultime con le politiche di protezione e tutela, anche in coerenza con la prevista – dal disegno di legge delega presentato recentemente dal Governo (Atto Senato n. 1428) – costituzione dell'Agenzia nazionale per l'occupazione, partecipata da Stato, Regioni e Province autonome;

in generale, le proposte di modifica dell'articolo 117 della Costituzione richiederebbero più chiare precisazioni nel distinguere tra attività legislativa e svolgimento delle funzioni amministrative relative alla medesima materia, muovendo da un ordine di considerazioni in base al quale la competenza legislativa esclusiva dello Stato non implica necessariamente la competenza anche amministrativa in capo ad esso e valutando anche la possibilità, proposta nel citato Atto Senato n. 1406, che, nell'ambito della legislazione esclusiva statale, le relative funzioni amministrative possano, in base al principio del buon andamento della pubblica amministrazione e con legge bicamerale, essere delegate alle Regioni o a determinate Regioni, sulla base di intese;

– si suggerisce inoltre di prevedere più chiaramente in Costituzione l'esercizio dei poteri sostitutivi, nel caso di evidente inadempienza gestionale da parte delle Regioni nello svolgimento dei servizi al mercato del lavoro;

– appare opportuno attribuire – come già previsto dall'Atto Senato n. 1429 per i servizi sanitari – alla potestà legislativa dello Stato anche le norme generali sui servizi sociali e la definizione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni, rimanendo alle Regioni la legislazione sugli aspetti programmatici ed organizzativi, realizzati poi dai Comuni in forma associata.

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2014) 221  
definitivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO  
SULLA SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 67)**

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminata, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme, compresi il falso lavoro autonomo ed il lavoro sommerso nell'ambito del subappalto;

premesso che la Commissione europea si è occupata di lavoro sommerso in tre documenti non legislativi, quali la *Comunicazione della Commissione sul lavoro sommerso* (COM (98) 219), che proponeva un'analisi del mercato del lavoro sommerso e del suo impatto e passava in rassegna le opzioni politiche aperte agli Stati membri; il documento *Rafforzare la lotta al lavoro sommerso* (COM (2007) 628), che ha constatato l'attrattiva economica del lavoro sommerso e la frammentarietà degli interventi adottati in materia da parte degli Stati membri, esortandoli a rafforzare l'impegno al contrasto, e il documento *Verso una ripresa fonte di occupazione* (COM (2012) 173, con cui si è avviata una riflessione sulle modalità per innalzare il tasso di occupazione nell'UE, in modo da conseguire gli obiettivi fissati dalla strategia «Europa 2020»;

considerato che la lotta contro il lavoro non dichiarato ha tra l'altro formato oggetto delle raccomandazioni specifiche per Paese rivolte all'Italia nel corso sia del 2012 che del 2013, e che il Parlamento europeo ha adottato in materia risoluzioni sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso il 9 ottobre 2008 (2008/2035(INI)) e il 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa (2013/2112(INI));

rilevato che l'articolo 1 istituisce una piattaforma con adesione obbligatoria, composta dalla Commissione europea e dalle autorità nazionali di contrasto designate dagli Stati membri, al cui interno è riconosciuto *status* di osservatore a un massimo di otto rappresentanti delle parti sociali intersettoriali al livello dell'UE, di dieci delle parti sociali nei settori con alta incidenza di lavoro sommerso, equamente suddivisi tra organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, un rappresentante di *Eurofound* (Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro), uno dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro,

uno dell'OIL, nonché rappresentanti degli Stati aderenti allo spazio economico europeo;

valutato che si attribuisce alla piattaforma gli obiettivi di migliorare la cooperazione tra le diverse autorità di contrasto degli Stati membri e la loro capacità tecnica di affrontare aspetti transfrontalieri, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica, obiettivi da perseguire mediante lo scambio di migliori pratiche ed informazioni, lo sviluppo di competenze ed analisi, ma anche azioni operative transnazionali coordinate;

sottolineata la non esaustività dei compiti specifici elencati nell'articolo 4, paragrafo 1, la gran parte dei quali risulta peraltro coerente con i compiti di studio, sensibilizzazione ed attribuiti alla piattaforma, mentre di profilo più immediatamente operativo sembra essere, invece, la lettera *d*), che abilita la piattaforma all'adozione di orientamenti, per quanto non vincolanti, per gli ispettori, nonché di principi ispettivi comuni volti a contrastare il lavoro sommerso;

evidenziato che l'articolo 5 prevede che ogni Stato membro nomini membro della piattaforma un punto di contatto unico e, eventualmente, un membro supplente, che dovrebbe disporre dell'autorità necessaria a mantenere i contatti con le autorità nazionali che si occupano dei molteplici aspetti del lavoro sommerso;

richiamato che il Governo italiano si è espresso positivamente sull'atto, ritenendolo complessivamente conforme all'interesse nazionale ed apprezzandone in particolare l'assimilazione del lavoro autonomo fittizio al lavoro «nero», il carattere obbligatorio dell'adesione alla piattaforma per tutti gli Stati membri e l'individuazione, tra gli obiettivi della proposta, di un'azione di sensibilizzazione dell'opinione pubblica;

preso atto pertanto che essa è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

valutato che la base giuridica è correttamente individuata agli articoli 151, 152 e 153 del TFUE,

si esprime in senso favorevole.

**IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)**

Martedì 3 giugno 2014

**Plenaria****119<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
DE BIASI

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

**IN SEDE CONSULTIVA**

**(1429) Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione**

**(127) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Linda LANZILLOTTA ed altri. – *Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale*

**(253) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – D'AMBROSIO LETTIERI. *Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute*

**(732) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – Paola TAVERNA ed altri. – *Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute*

**(1406) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – SACCONI ed altri. – *Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione*

**(1416) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE.** – MONTI e Linda LANZILLOTTA. – *Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali*

**(1454) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MINZOLINI ed altri. – Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti**

(Parere alla 1<sup>a</sup> Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 28 maggio.

La senatrice PADUA (*PD*) osserva che il progetto di riforma proposto dal Governo si fa carico di ricondurre alla potestà legislativa dello Stato la definizione degli indirizzi politici generali in materia di tutela della salute, ponendo così le premesse per il superamento di quella situazione di eccessiva eterogeneità e frammentazione dell'offerta sanitaria che è discesa dalla revisione costituzionale del 2001. Ritiene non condivisibili i rilievi concernenti la presunta penalizzazione delle regioni virtuose, che invece, in base al testo in esame, potranno continuare a dispiegare le proprie potenzialità, nell'ambito di un contesto ordinamentale che garantirà la necessaria uniformità assistenziale.

La senatrice BIANCONI (*NCD*) premette che, nel porre mano al riparto di competenze legislative tra Stato e regioni in ambito sanitario, occorre garantire in primo luogo il principio di universalità nell'accesso alle cure del Servizio sanitario nazionale, superando al contempo gli eccessi di conflittualità e le farraginosità procedurali che sono scaturiti dalla riforma costituzionale del 2001. Ravvisa pertanto la necessità di correttivi al titolo V della parte II della Costituzione, individuando una incisiva sede istituzionale di raccordo tra Stato e regioni, senza arretrare rispetto al livello di decentramento legislativo attualmente previsto. In particolare, in riferimento al testo base adottato dalla Commissione di merito, auspica che nell'ambito del parere sia posta in adeguato rilievo l'attribuzione allo Stato della potestà legislativa sulle norme generali per la tutela della salute, collegata alla soppressione della legislazione di tipo concorrente: tale modificazione, secondo le ricostruzioni operate dalla giurisprudenza costituzionale, conferirà allo Stato uno strumento più idoneo a garantire la definizione di un indirizzo politico uniforme, in materia di tutela della salute, su tutto il territorio nazionale. Al contempo, ritiene opportuno sottolineare l'importanza e le implicazioni della clausola di supremazia, nonché la necessità di un supplemento di riflessione sul ruolo del Senato nell'ambito del procedimento legislativo, che dovrebbe essere tale da consentire il superamento della conflittualità tra Stato e regioni, attraverso l'individuazione di un momento di sintesi e di mediazione nell'ambito del processo di formazione della volontà del legislatore statale.

La senatrice MATURANI (*PD*) reputa necessario garantire prioritariamente l'uniformità di tutela del diritto alla salute, ed in tale ottica sottolinea che appare opportuna la scelta, sottesa al progetto di riforma in esame, di rafforzamento delle competenze statali nella emanazione delle norme generali che presiedono alla materia, ferma restando la competenza

regionale sugli aspetti organizzativi. Saggiunge che la chiarezza delle espressioni utilizzate per la definizione del nuovo riparto di competenze potrebbe, eventualmente, essere oggetto di un supplemento di riflessione.

La senatrice ANITORI (*Misto-GAPp*) fa propri gli interventi precedentemente svolti, nella parte in cui essi hanno evidenziato la necessità di superare le disomogeneità assistenziali determinate dalla revisione costituzionale del 2001. Ritiene, inoltre, che il progetto di riforma dovrebbe individuare una sede istituzionale che possa svolgere una funzione di raccordo tra le varie istituzioni della Repubblica, di cui avverte la necessità, soprattutto nel settore sanitario.

La senatrice SILVESTRO (*PD*), dopo aver osservato che andrebbe svolta una riflessione sul rilievo delle decisioni adottate a livello europeo per la definizione delle politiche sanitarie nazionali, fa presente che obiettivo prioritario delle nuove modificazioni al Titolo V della parte II della Costituzione dovrebbe essere quello di consentire una reale unità di indirizzo politico a livello nazionale, così da evitare quella mancanza di uniformità nell'erogazione dei servizi sanitari che, sebbene riscontrabile anche in precedenza, si è notevolmente acuita dopo l'entrata in vigore della riforma costituzionale del 2001. Ritiene, in sintesi, che sia opportuno mantenere il ruolo delle regioni nella definizione degli aspetti organizzativi, ma sotto la necessaria e costante egida di norme statali atte a delineare il quadro regolatorio di riferimento valevole per l'intero territorio nazionale.

La senatrice SIMEONI (*M5S*) rileva preliminarmente che il Servizio sanitario nazionale, a parte poche eccezioni, appare in difficoltà nella sua interezza e ciò, a suo avviso, dipende dal fatto che il punto di riferimento non è più costituito dalla tutela del paziente, ma dall'attenzione pressochè esclusiva agli aspetti di carattere finanziario. Ritiene che, nella revisione delle competenze di Stato e regioni in ambito sanitario, sia necessario attribuire al legislatore statale anche la competenza sulle politiche sociali, e quella sui controlli volti al contrasto di ogni forma di dissipazione di risorse. Quanto alle modalità di composizione del Senato, si domanda se il progetto di riforma in esame non possa esporre i senatori ad una condizione di conflitto di interesse, per il loro appartenere sia alle istituzioni di una determinata regione sia a una Camera di livello nazionale.

Il senatore BIANCO (*PD*), in merito alla revisione del Titolo V della parte II della Costituzione, esprime l'avviso che sia opportuno sopprimere la legislazione concorrente, in quanto categoria foriera di incertezze interpretative ed applicative. Riguardo all'ambito di più stretta competenza della Commissione, osserva che l'espressione «norme generali per la tutela della salute» non appare particolarmente appropriata, nè tale da evitare la persistenza di zone di incerta competenza nel riparto tra Stato e regioni. Quanto alla cosiddetta clausola di supremazia statale, ed alla cor-

relata disposizione che prevede la possibilità di ampliare l'autonomia legislativa di determinate regioni, segnala l'opportunità di un supplemento di riflessione, al quale ritiene debba essere assoggettata anche la ripartizione delle attribuzioni in tema di formazione professionale e di potestà regolamentare.

La senatrice RIZZOTTI (*FI-PdL XVII*) esprime l'opinione che il progetto di riforma in esame tratti in maniera non sufficientemente approfondita aspetti di notevole complessità tecnico-giuridica, su tutti quello relativo al riparto di competenze legislative tra Stato e regioni. L'inadeguatezza delle soluzioni tecniche prefigurate dal testo appare particolarmente evidente per ciò che attiene al riparto di competenze nel settore sanitario, che non appare idoneo a garantire il superamento delle problematiche riscontrate in sede di attuazione del vigente Titolo V della parte II della Costituzione, ad esempio per ciò che attiene alla disciplina della spesa farmaceutica.

La senatrice TAVERNA (*M5S*) ritiene che il progetto di riforma in esame affronti in maniera sbrigativa, per ragioni legate a mere contingenze politiche, argomenti che meriterebbero ben altro livello di riflessione e ponderazione, col rischio di rendere ancora più acute le criticità derivanti all'attuale riparto di competenze legislative, in particolare nel settore sanitario. A tale riguardo, osserva che sarebbe preferibile ricondurre *in toto* allo Stato la potestà legislativa in materia di tutela della salute, ciò che a suo avviso garantirebbe uniformità nell'erogazione delle cure e maggiori possibilità di contrasto dei fenomeni corruttivi.

Il senatore FLORIS (*FI-PdL XVII*), premesso che la sua valutazione del progetto di riforma in esame non è positiva, esprime l'avviso che l'obiettivo prioritario da perseguire sia quello di superare la non più tollerabile mancanza di uniformità dell'offerta assistenziale, che allo stato è ravvisabile non solo nel raffronto tra regioni, ma perfino a livello intraregionale. Saggiunge che tale obiettivo va probabilmente al di là di quanto sia possibile conseguire attraverso la redazione di un progetto di revisione costituzionale.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale e avverte che nella seduta di domani avrà luogo la replica, cui faranno seguito l'illustrazione e la votazione di uno schema di parere.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 15,10.*

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 72**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*Orario: dalle ore 15,15 alle ore 16,15*

*AUDIZIONI INFORMALI SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1324 E CONNESSI (NORME  
VARIE IN MATERIA SANITARIA)*

**COMMISSIONE STRAORDINARIA**  
**per la tutela e la promozione**  
**dei diritti umani**

Martedì 3 giugno 2014

**Plenaria**  
**46ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**MANCONI**

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, Gianfranco Crua e Renato De Nicola, dell'associazione International Help Onlus.*

*La seduta inizia alle ore 13,35.*

*SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

Il presidente MANCONI comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani, vigenti in Italia e nella realtà internazionale: audizione di Gianfranco Crua e Renato De Nicola, dell'associazione *International Help Onlus*, sulla tutela delle minoranze in Guatemala**

Prosegue l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta del 22 maggio scorso.

Il presidente MANCONI, nel ringraziare le personalità intervenute alla seduta odierna, illustra brevemente le ragioni che hanno portato la Commissione, nonostante il suo impegno prevalente sia rispetto alle criticità che riguardano i diritti umani in Italia, ad invitare l'associazione *International Help Onlus*, ragioni legate in particolare all'interesse dei senatori della Commissione stessa alla tutela dei diritti fondamentali in America Latina.

Renato DE NICOLA, dell'associazione *International Help Onlus*, descrive la situazione concernente la protezione dei diritti fondamentali in Guatemala, precisando che nel 1954 il processo di democratizzazione fu bruscamente interrotto da una quarantennale dittatura, molto violenta, che ha colpito in particolare le popolazioni indigene e che si è conclusa con gli accordi di pace del 1996. Nel momento peggiore, tra il 1974/75 e il 1982/83, durante il periodo in cui era al potere il generale Efraín Ríos Montt, la repressione ha portato alla morte circa 100 mila persone. Durante quello stesso periodo vi fu la sparizione di altre 150 mila persone circa. Per avere un'idea dell'enormità di questi numeri, basta pensare che, allora, la popolazione complessiva era di circa tre milioni. La dittatura militare ha protetto l'uno per cento della popolazione che deteneva il 70 per cento della ricchezza nazionale. Gli atti di violenza – ed è questa la ragione per la quale è particolarmente importante l'audizione odierna – sono ripresi da qualche anno e stanno crescendo di intensità, intrecciandosi da un lato con il grave problema della smobilitazione dell'esercito e della guerriglia e, dall'altro, con le attività criminali legate al narcotraffico.

Gianfranco CRUA, dell'associazione *International Help Onlus*, sottolinea come oggi in Guatemala a rischiare di più sono personalità maggiormente impegnate per i diritti umani, che sono significativamente donne, come il procuratore generale Claudia Paz y Paz – la quale è riuscita a far condannare per genocidio il generale Ríos Montt ed intorno alla quale vi è una forte pressione affinché cessi il suo mandato –, i religiosi, come monsignor Ramazzini, vescovo di San Marcos Guatemala, e il personale delle rappresentanze diplomatiche e delle organizzazioni non governative di Svezia e Norvegia, *human rights defender* e personalità indigene. Aggiunge che lo stesso Renato De Nicola corre dei rischi. Da molti mesi circolano sulla pagina *web* della *Fundación contra el terrorismo*, legata a gruppi paramilitari, vere e proprie liste di «indesiderati» rappresentati appunto da vescovi, sacerdoti, sindacalisti, maestri, difensori dei Diritti umani e autorità indigene. In questo contesto è particolarmente importante che ovunque nel mondo le istituzioni che vigilano sulla tutela dei diritti umani siano informate della situazione in Guatemala e mantengano alta la pressione sul rispetto dei diritti fondamentali in quel paese.

La senatrice SIMEONI (M5S) chiede quale sia il ruolo degli Stati Uniti nel contesto della tutela dei diritti fondamentali in Guatemala.

La senatrice Elena FERRARA (PD) chiede di avere dettagli sul ruolo delle imprese italiane, in particolare nel settore idroelettrico, nel contesto guatemalteco.

La senatrice AMATI (PD), nel ricordare i rapporti tra la Regione Marche e Rigoberta Menchu, e nel sottolineare di avere presentato, nella scorsa legislatura, una interrogazione parlamentare sul ruolo dell'Enel in Guatemala, chiede in che modo la Commissione possa incidere positivamente sulla situazione in atto.

Il presidente MANCONI sottolinea come i doveri delle imprese rispetto alla tutela dei diritti fondamentali siano stati internazionalmente stabiliti da almeno un trentennio; chiede conferma riguardo alla positiva azione delle chiese cattolica ed evangeliche in ordine al rispetto dei diritti umani in Guatemala, nonché se le rappresentanze delle diverse etnie alle quali appartengono le popolazioni indigene siano organizzate e se, infine, il reato di genocidio sia stato codificato nell'ordinamento penale del Guatemala.

Renato DE NICOLA, nel precisare che il reato di genocidio è stato configurato solo a livello internazionale, sottolinea come esista una rete che lega fra loro le rappresentanze delle diverse etnie in Guatemala. Quanto al ruolo delle chiese, nel ricordare come tanto la chiesa cattolica quanto le chiese evangeliche svolgano un ruolo positivo nel difficile contesto del Guatemala, sottolinea la presenza di sette evangeliche di cui in passato i generali si sono serviti per rafforzare la dittatura. Quanto al ruolo delle imprese italiane in Guatemala è necessario mantenere alta la vigilanza sul loro operato affinché sia rispettoso dei diritti umani. In questo quadro ogni iniziativa dei senatori italiani, la più auspicabile delle quali sarebbe ovviamente una visita sul posto, costituirebbe un contributo importante alla tutela dei diritti fondamentali in Guatemala.

Gianfranco CRUA precisa che molte organizzazioni impegnate per il rispetto dei diritti umani in Guatemala sono nordamericane e che la vigilanza da parte della comunità internazionale costituisce un elemento cruciale per impedire future violazioni.

Il presidente MANCONI ringrazia le personalità intervenute all'odierna audizione e i senatori presenti e dichiara chiusa la procedura informativa.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 14,45.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno delle mafie**  
**e sulle altre associazioni criminali, anche straniere**

Martedì 3 giugno 2014

**Plenaria**

*Presidenza della Presidente*  
Rosy BINDI

*La seduta inizia alle ore 14,15.*

Rosy BINDI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

**Audizione del presidente nazionale Confesercenti, Marco Venturi**

(Svolgimento e conclusione)

Rosy BINDI, *presidente*, introduce l'audizione del presidente nazionale di Confesercenti, Marco Venturi, accompagnato dal dottor Pasquale Busà, sul tema della lotta all'usura e al racket, sulle proposte per rendere il sistema di prevenzione antiracket più efficiente e trasparente, con particolare riguardo alla destinazione, all'utilizzo e al controllo dei fondi pubblici.

Il dottor Marco VENTURI svolge una relazione al riguardo.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Rosy BINDI, *presidente*, Davide MATTIELLO (PD), Claudio FAVA (SEL), Laura GARAVINI (PD) e il senatore Franco MIRABELLI (PD) ai quali risponde il dottor Pasquale BUSÀ, fornendo ulteriori elementi di valutazione e precisazione.

Rosy BINDI, *presidente*, ringrazia il dottor Marco Venturi e il dottor Pasquale Busà per il contributo fornito e rinvia il seguito dell'audizione ad altra data.

*La seduta termina alle ore 15,35.*

**COMITATO PARLAMENTARE**  
**per la sicurezza della Repubblica**

Martedì 3 giugno 2014

**Plenaria**

**44ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

Giacomo STUCCHI

*La seduta inizia alle ore 14,45.*

**Audizione, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge n. 124 del 2007**

Il Comitato procede all'audizione del procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, dottor Nicola GRATTERI, che svolge una relazione su cui intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il presidente STUCCHI (*LN-Aut*), il senatore ESPOSITO (*NCD*) e i deputati TOFALO (*M5S*) e VITELLI (*SCpl*).

*La seduta termina alle ore 16,55.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA**  
**sul fenomeno delle intimidazioni nei confronti**  
**degli amministratori locali**

Martedì 3 giugno 2014

**Ufficio di Presidenza integrato**  
**dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**4<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**LO MORO**

*Orario: dalle ore 15,30 alle ore 16*

